

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 24 febbraio 2024

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 6 ottobre 2023, n. 24.

Interventi in favore della cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. (23R00522) ... Pag. 1

LEGGE REGIONALE 6 ottobre 2023, n. 25.

Intervento urgente a tutela del trasporto pubblico. (23R00523) ... Pag. 2

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

LEGGE PROVINCIALE 21 luglio 2022, n. 5.

«Edilizia residenziale pubblica e sociale» e modifiche della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, «Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata». (24R00031) ... Pag. 3

LEGGE PROVINCIALE 21 luglio 2022, n. 6.

Disciplina della dirigenza del sistema pubblico provinciale e ordinamento dell'Amministrazione provinciale. (24R00032) ... Pag. 11

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 30 agosto 2023, n. 0145/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi in materia di istruzione e formazione di alunni stranieri, in attuazione degli articoli 6, comma 2, e 16 della legge regionale 3 marzo 2023, n. 9 (Sistema integrato di interventi in materia di immigrazione). (23R00490) ... Pag. 27

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 30 agosto 2023, n. 0146/Pres.

Regolamento per l'attuazione del Programma regionale del Fondo sociale europeo Plus (PR FSE+) 2021-2027 ai sensi dell'articolo 36-bis della legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente). (23R00491) ... Pag. 32

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 9 giugno 2023, n. 29.

Partecipazione della Regione al Concorso internazionale «Maria Caniglia». (23R00427) ... Pag. 37

LEGGE REGIONALE 10 luglio 2023, n. 30.

Riconoscimento e valorizzazione delle scuole di educazione musicale. (23R00428) ... Pag. 38

REGIONE SICILIA

LEGGE 20 ottobre 2023, n. 22.

Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. D.F.B. 2023. Mese di febbraio. (23R00538) ... Pag. 39

LEGGE 20 ottobre 2023, n. 23.

Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. D.F.B. 2023. Mese di aprile. (23R00539) ... Pag. 41





REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 6 ottobre 2023, n. 24.

Interventi in favore della cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 40 - Supplemento n. 3 - del 9 ottobre 2023)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. Al fine di raggiungere gli obiettivi di efficientamento energetico previsti dal Piano nazionale integrato energia clima 2030 (PNIEC) ed in applicazione del regolamento UE 2021/119 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 (Normativa europea sul clima), la regione riconosce il rilevante contributo derivante dalla riqualificazione energetica e sismica del patrimonio edilizio, ai sensi dell'art. 16, commi da 1-bis a 1-septies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (Disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e dell'art. 119, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e il carattere strategico del settore edilizio e dell'impiantistica civile, promuovendo la massima diffusione degli strumenti previsti, in ambito nazionale o regionale, per il relativo sostegno.

2. Nel perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, la regione e gli enti pubblici economici regionali nonché le società partecipate da essa controllati, non inclusi, ai sensi del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11 (Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'art. 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77), convertito, con modificazioni, dalla legge

11 aprile 2023, n. 38, nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), assumono un ruolo attivo nella circolazione dei crediti fiscali derivanti dalle spese sostenute per gli interventi di cui all'art. 121, comma 2, lettere da a) a f) bis), del decreto-legge n. 34/2020, inerenti interventi su edifici o unità immobiliari ubicati nel territorio della regione, da fornitori aventi sede legale o operativa nella Regione, in possesso di crediti a norma dell'art. 121, comma 1, lettera a) del decreto-legge n. 34/2020, oppure realizzati dai beneficiari che hanno sostenuto le spese e possono optare per la cessione del credito a norma dell'art. 121, comma 1, lettera b) del decreto-legge n. 34/2020 in relazione a edifici o unità immobiliari ubicati nella regione.

Art. 2.

Misure per il trasferimento dei crediti fiscali

1. Per l'applicazione dell'art. 1, fermo restando la disciplina di cui al decreto-legge n. 11/2023, la regione:


a) monitora, anche attraverso l'istituzione di un'apposita piattaforma elettronica, alla quale potranno registrarsi committenti, professionisti e imprese, l'andamento degli interventi e dei crediti fiscali consentendo la pubblicazione e la consultazione tra gli operatori delle domande e offerte di acquisto di detti crediti; a tal fine nel rispetto del trattamento dei dati personali è possibile avvalersi anche di piattaforme o elenchi elettronici già realizzati da associazioni o federazioni di committenti, professionisti e imprese;

b) favorisce, per il tramite di propri enti pubblici economici regionali nonché di società partecipate non inclusi nell'elenco di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 196/2009, il trasferimento dei crediti fiscali al fine di conseguire il loro massimo realizzo, ferma restando la facoltà di cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti ai sensi dell'art. 121, comma 1, del decreto-legge n. 34/2020;

c) promuove l'acquisto dei crediti, da parte di propri enti pubblici economici regionali nonché di società partecipate non inclusi nell'elenco di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 196/2009, anche per un loro utilizzo diretto in compensazione nei limiti della capienza fiscale e contributiva propria;

d) avvia il dialogo, le operazioni di governo e di coordinamento con i comuni, le province, i consorzi, affinché venga favorito l'acquisto dei crediti nella regione da parte di altri soggetti non inclusi nell'elenco di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 196/2009.

2. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dalla lettera c) del comma 1, la regione stabilisce criteri per la valutazione della consistenza della capacità di compensazione annua o mensile, mediante modello F24 degli enti pubblici economici regionali nonché delle società partecipate da essa controllati non inclusi, ai sensi del decreto-legge n. 11/2023, nell'elenco di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 196/2009.



3. Nell'ambito delle operazioni di trasferimento dei crediti di cui al presente articolo e di cui all'art. 3, l'acquisto dei crediti deve avvenire, in ogni caso, a condizioni di mercato e, comunque, entro un prezzo non superiore al valore nominale del credito.

Art. 3.

Adempimenti

1. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la regione, informata la commissione consiliare competente, disciplina con propria deliberazione le modalità di attuazione di quanto previsto negli articoli precedenti.

2. La Giunta regionale, nei termini di cui al comma 1, definisce i criteri e le modalità attuative finalizzate alla gestione della fase negoziale con i titolari dei crediti di cui all'art. 1, comma 2.

3. La fase negoziale con gli istituti di credito e intermediari finanziari è limitata a quelli che dichiarano di utilizzare i presidi e il modello organizzativo previsti dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione).

Art. 4.

Disposizione finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 5.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 47 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 6 ottobre 2023

CIRIO

(*Omissis*).

23R00522

LEGGE REGIONALE 6 ottobre 2023, n. 25.

Intervento urgente a tutela del trasporto pubblico.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 40 - Supplemento n. 3 - del 9 ottobre 2023)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Interventi sui servizi di collettività

1. Nelle more dell'aggiornamento del piano di qualità dell'aria, di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121 (Misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale), i veicoli con omologazione euro 3 ed euro 4 che forniscono un servizio essenziale alla collettività, compresi i servizi di trasporto pubblico locale, pur non dotati di filtro antiparticolato, aderenti al servizio Move-In, di cui all'art. 6, comma 5-*quinquies*, della legge regionale 7 aprile 2000, n. 43 (Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria), possono circolare anche con l'attivazione delle misure temporanee legate al semaforo del protocollo operativo antismog, di cui alla normativa regionale vigente in materia.

Art. 2.

Clausola di neutralità finanziaria


1. Dalla presente legge non derivano oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.



È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 6 ottobre 2023

CIRIO

(*Omissis*).

23R00523

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

LEGGE PROVINCIALE 21 luglio 2022, n. 5.

«**Edilizia residenziale pubblica e sociale**» e **modifiche della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, «Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata».**

(*Pubblicata nel Numero straordinario n. 1 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 29/Sez. Gen. del 21 luglio 2022*)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

AMBITO DI APPLICAZIONE, PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto e ambito di applicazione

1. La presente legge disciplina l'edilizia residenziale pubblica e sociale al fine di soddisfare la copertura del fabbisogno abitativo primario nella Provincia autonoma di Bolzano.

2. La presente legge disciplina in particolare:

a) l'Istituto per l'edilizia sociale della Provincia autonoma di Bolzano, di seguito denominato anche «IPES»;

b) i requisiti per l'assegnazione, l'annullamento e la revoca dell'assegnazione di abitazioni in locazione a canone sociale e di abitazioni in locazione a canone sostenibile nonché i rapporti di locazione;

c) l'ammissione e la permanenza di determinati gruppi di persone nelle case albergo dell'IPES o nelle case albergo convenzionate;

d) i controlli e le sanzioni in riferimento a quanto previsto alle lettere *b)* e *c)*.

3. L'edilizia residenziale pubblica comprende le abitazioni e gli immobili dell'IPES, della provincia, dei comuni e di altri enti pubblici - esclusi gli enti pubblici economici - realizzati totalmente o parzialmente con fondi pubblici. Queste abitazioni e questi immobili vengono locati a canoni di locazione diversificati, di norma inferiori a quelli di mercato, per consentire o agevolare l'accesso a soluzioni abitative idonee e a un canone sostenibile a singole persone e nuclei familiari in possesso di determinati requisiti.

4. L'edilizia residenziale sociale, come parte dell'edilizia residenziale pubblica, ha lo scopo di soddisfare il fabbisogno abitativo di singole persone e nuclei familiari in situazione di disagio economico, sociale o abitativo.

5. Le disposizioni di cui al capo III si applicano anche alle abitazioni della provincia, dei comuni e di altri enti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, realizzate totalmente o parzialmente con fondi statali o provinciali. I relativi provvedimenti sono adottati dalla/dal legale rappresentante dell'ente interessato. La Giunta provinciale individua le abitazioni e le case albergo che non sono soggette a tali disposizioni.

Art. 2.

Finalità della legge

1. La presente legge persegue le seguenti finalità:

a) soddisfare i bisogni abitativi primari e risolvere l'emergenza abitativa delle famiglie, di particolari categorie sociali e di determinati gruppi di persone in condizioni svantaggiate;

b) migliorare la qualità di vita della popolazione, mettendo a disposizione abitazioni in locazione a canone sostenibile;


c) garantire alle persone anziane e alle persone con disabilità soluzioni per abitare in modo autonomo e indipendente in alloggi privi di barriere architettoniche e adeguati all'età;

d) assegnare alle persone aventi diritto abitazioni in locazione a canone sociale e abitazioni in locazione a canone sostenibile, costruite, acquistate, recuperate o prese in locazione o assunte in gestione dalla provincia, dai comuni, da altri enti pubblici o dall'IPES;

e) consentire, alle persone e alle famiglie giovani, di accedere ad alloggi a prezzi sostenibili;

f) realizzare e gestire case albergo per determinati gruppi di persone;

g) migliorare la qualità degli edifici ad uso residenziale in base a principi di sostenibilità in generale e in particolare economica, di risparmio energetico, di edilizia



ecologica, di tutela dei beni culturali, del paesaggio, del paesaggio urbano, di densificazione, di contenimento del consumo di suolo e di qualità degli spazi pubblici;

h) favorire modelli abitativi nuovi e innovativi come il *cohousing* e le case multigenerazionali e realizzare progetti pilota per forme e modelli abitativi nuovi e alternativi da destinare a determinati gruppi di persone, per promuovere la pluralità sociale, la collaborazione di quartiere, le attività sociali, la pacifica convivenza e i rapporti di buon vicinato;

i) l'assegnazione avviene ai sensi dell'art. 15 dello Statuto di autonomia.

Art. 3.

Definizioni

1. Ai fini della presente legge valgono le seguenti definizioni:

a) *richiedente*: la persona intestataria della domanda per l'assegnazione di un'abitazione in locazione a canone sociale o di un'abitazione in locazione a canone sostenibile oppure per l'ammissione in una casa albergo;

b) *partner*: la persona legata alla/al richiedente da vincolo di matrimonio o da unione civile, nonché la persona legata alla/al richiedente da vincolo affettivo di coppia e convivente in un'abitazione comune o che intende convivere con lei/lui nell'abitazione assegnata. Si considera *partner* anche la persona non convivente con cui la/il richiedente ha dei figli, nel caso in cui quest'ultimo/quest'ultima non comprovi la cessazione del rapporto familiare;

c) *nucleo familiare*: persona singola o gruppo di persone conviventi, composto dalla/dal richiedente, dalla/dal *partner* e da altri componenti determinati con regolamento di esecuzione;

d) *abitazione adeguata*: abitazione avente una superficie utile abitabile di almeno ventotto metri quadrati per una persona, aumentati di quindici metri quadrati per ogni ulteriore componente del nucleo familiare. Il regolamento di esecuzione determina i casi in cui è ammessa una deroga alle superfici minime previste;

e) *abitazione sovraffollata*: abitazione avente una superficie utile abitabile inferiore a ventitré metri quadrati per una persona, a trentotto metri quadrati per due persone, aumentati di dieci metri quadrati per ogni ulteriore componente del nucleo familiare;

f) *abitazione sottoutilizzata*: abitazione avente una superficie utile abitabile superiore a cinquanta metri quadrati per una persona, aumentati di quindici metri quadrati per ogni ulteriore componente del nucleo familiare. Il regolamento di esecuzione determina i casi in cui è ammessa una deroga alle superfici previste;

g) *canone di locazione*: canone determinato sulla base del canone provinciale di locazione. Esso non comprende gli oneri accessori. Il regolamento di esecuzione, che verrà emanato dalla Giunta provinciale sentite le parti sociali e previo parere obbligatorio della commissione legislativa competente, determina i criteri e le modalità per il calcolo del canone per le diverse tipologie di locazione.

Art. 4.

Programmi di costruzione dell'IPES

1. Le priorità nel settore delle politiche abitative della Provincia autonoma di Bolzano sono stabilite in conformità al rispettivo programma di sviluppo comunale per il territorio e il paesaggio (PSCTP) di cui all'art. 51 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche.

2. La Giunta provinciale, dopo aver acquisito il parere del Consiglio dei comuni, delibera il programma di costruzione dell'IPES, tenendo conto del fabbisogno abitativo in base alla struttura sociodemografica dei singoli comuni. Si tiene conto del fabbisogno abitativo delle particolari categorie sociali assistite dagli enti gestori dei servizi sociali o dai servizi sanitari.

3. Nei programmi di costruzione dell'IPES la Giunta provinciale, dopo aver acquisito il parere del Consiglio dei comuni, determina inoltre il numero degli alloggi pubblici in locazione riservati a determinati gruppi di persone, allo scopo di favorire la pluralità sociale e forme abitative multigenerazionali. Nei programmi di costruzione può essere prevista anche la realizzazione di case albergo per determinati gruppi di persone.

Capo II

ISTITUTO PER L'EDILIZIA SOCIALE - IPES

Art. 5.

Natura giuridica e funzioni

1. L'Istituto per l'edilizia sociale della Provincia autonoma di Bolzano è un ente strumentale della provincia, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico. Dal punto di vista funzionale, organizzativo, amministrativo, contabile e patrimoniale, l'IPES è autonomo e opera secondo criteri di sostenibilità, efficacia, economicità, efficienza, pubblicità e trasparenza. La Giunta provinciale esercita, nei confronti dell'IPES, funzioni di indirizzo e di controllo.

2. L'IPES svolge i seguenti compiti e funzioni:

a) attua i programmi di costruzione deliberati dalla Giunta provinciale tramite il recupero, l'acquisto, la nuova costruzione, la permuta e l'assunzione in locazione di immobili, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 4;

b) amministra il proprio patrimonio immobiliare e quello di altri enti pubblici che gliene affidano la gestione, e ne cura la manutenzione;

c) dà in locazione o affitto il patrimonio immobiliare proprio e quello che gli è stato affidato;

d) promuove l'integrazione sociale, la pluralità sociale e i rapporti di buon vicinato, tra altro anche attraverso l'adozione di modelli abitativi innovativi, la messa a disposizione di soluzioni abitative a canone sostenibile nonché la realizzazione e messa a disposizione di spazi o locali per lo svolgimento di attività utili alla vita sociale e culturale del quartiere;

e) svolge tutti gli altri compiti e funzioni previsti dalle leggi vigenti.



3. La Giunta provinciale può trasferire, a titolo gratuito, il patrimonio abitativo della Provincia autonoma di Bolzano in proprietà all'IPES. La Giunta provinciale può altresì trasferire, a titolo gratuito, in proprietà all'IPES anche altri immobili. L'IPES utilizza tali immobili per attuare i propri programmi di costruzione o per effettuarne la permuta con altri immobili idonei alla realizzazione dei programmi di costruzione.

4. I comuni possono affidare in gestione il loro patrimonio immobiliare all'IPES dietro compenso, ad eccezione delle abitazioni di servizio.

5. La Giunta provinciale può delegare, su richiesta, singoli comuni ad occuparsi del recupero, della costruzione e/o della gestione di alloggi pubblici da assegnare in locazione. La delega avviene sulla base di una convenzione tra l'IPES e i comuni, che disciplina anche il finanziamento e gli impegni reciproci.

6. L'IPES può concedere in locazione abitazioni agli enti pubblici gestori dei servizi sociali territorialmente competenti, all'Azienda sanitaria dell'Alto Adige e ai comuni per realizzare strutture residenziali ai sensi della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, o altri servizi abitativi. Presupposto per la locazione è il parere favorevole della Ripartizione provinciale politiche sociali. In caso di locazione all'Azienda sanitaria dell'Alto Adige, il parere è rilasciato dalla Ripartizione provinciale salute. Su richiesta degli enti di cui al primo periodo, la messa a disposizione delle abitazioni può avvenire direttamente a favore di enti pubblici o organizzazioni private non a scopo di lucro che gestiscono i servizi in oggetto.

7. Ai fini della sistemazione abitativa del personale sanitario che deve essere assunto per garantire il funzionamento dei distretti sanitari, la Giunta provinciale è autorizzata a deliberare un programma di costruzione straordinario dell'Istituto per l'edilizia sociale. Nei limiti della disponibilità all'interno delle case albergo, alcuni miniappartamenti possono inoltre essere messi a disposizione di enti senza scopo di lucro che operano nel settore sanitario e sociale per le esigenze delle persone che devono assistere i pazienti per tutta la durata della loro permanenza in ospedale, o per i pazienti stessi, limitatamente alla durata del periodo di cura. I criteri per l'assegnazione di questi miniappartamenti sono stabiliti dalla Giunta provinciale.

8. La Giunta provinciale può autorizzare l'IPES ad affidare la gestione di case albergo ad enti pubblici o organizzazioni private senza scopo di lucro tramite apposite convenzioni.

Art. 6.

Statuto

1. L'IPES ha un proprio statuto, approvato dalla Giunta provinciale su proposta del consiglio di amministrazione, in cui sono stabiliti, in conformità alla presente legge, le sue finalità e attività, i compiti e le funzioni dei suoi organi, nonché le modalità della sua gestione finanziaria e contabile.

2. All'IPES si applicano le norme in materia di assetto organizzativo di enti, agenzie o organismi dipendenti dalla provincia.

Art. 7.


Organi

1. Sono organi dell'IPES:
 - a) la/il presidente dell'IPES in veste di rappresentanza legale;
 - b) il consiglio di amministrazione;
 - c) l'organo di controllo.
2. Il consiglio di amministrazione è composto dai seguenti tre componenti:
 - a) la/il presidente;
 - b) la/il vicepresidente;
 - c) con criterio di rotazione, una/un rappresentante delle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello provinciale, scelta/scelto in base alle proposte presentate da queste ultime.
3. Tutti i/tutte le componenti del consiglio di amministrazione devono essere in possesso di esperienza specifica nel campo dell'edilizia abitativa agevolata.
4. Gli organi di cui al comma 1 sono nominati dalla Giunta provinciale e restano in carica per la durata di tre esercizi dalla nomina fino all'approvazione del bilancio consuntivo dell'ultimo esercizio del loro incarico.
5. Le nomine dei membri degli organi dell'IPES vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono confermate fino alla loro scadenza. Per assicurare la continuità di funzionamento degli organi, tre mesi prima della scadenza sono avviate le procedure per le nuove nomine.
6. L'organo di controllo relaziona al Consiglio provinciale e alla Giunta provinciale. La relazione va presentata ogni anno entro il mese di maggio.
7. In caso di irregolare funzionamento degli organi di cui al comma 1, la Giunta provinciale può scioglierli, revocarne i componenti e nominare una commissaria/un commissario. L'amministrazione ordinaria deve essere ripristinata entro sei mesi.
8. Le indennità di carica spettanti alla/al presidente, alla/al vicepresidente e agli altri componenti del consiglio di amministrazione e dell'organo di controllo sono stabilite dalla Giunta provinciale.

Art. 8.

Direttrice/direttore generale, commissione tecnica e commissione inquinato

1. Il consiglio di amministrazione nomina la direttrice/il direttore generale, il cui mandato ha la stessa durata di quello del consiglio. La direttrice/il direttore generale è scelta/scelto fra le dirigenti e i dirigenti pubblici e privati in possesso dei requisiti per l'iscrizione all'albo dirigenti della provincia, come previsto dalle norme relative alla struttura dirigenziale della Provincia autonoma di Bolzano.
2. La direttrice/Il direttore generale opera alle dipendenze funzionali della/del presidente dell'IPES, a cui relaziona periodicamente sull'attività svolta.



3. La commissione tecnica rilascia i pareri tecnico-amministrativi ed economici sui progetti preliminari ed esecutivi. La commissione tecnica è così composta:

a) la direttrice/il direttore della ripartizione servizi tecnici dell'IPES;

b) la direttrice/il direttore dell'ufficio tecnico della Ripartizione provinciale edilizia abitativa;

c) una tecnica/un tecnico nominata/nominato dal consorzio dei comuni su proposta del comune interessato.

4. La commissione inquilinato approva la graduatoria per l'assegnazione delle abitazioni dell'IPES e di quelle abitazioni affidate in amministrazione all'IPES e rilascia i pareri sui provvedimenti di revoca di cui all'art. 15, comma 4, e di annullamento di cui all'art. 16, comma 4, e su altri provvedimenti individuati dalla Giunta provinciale. La commissione inquilinato è così composta:

a) la direttrice/il direttore della ripartizione alloggi e inquilinato dell'IPES;

b) una/un rappresentante della comunità comprensoriale territorialmente competente;

c) una/un rappresentante del comune nel quale si trova l'abitazione.

5. I membri delle commissioni di cui ai commi 3 e 4 possono designare una sostituta/un sostituto per i casi di assenza o impedimento.

Art. 9.

Vigilanza

1. L'IPES è sottoposto alla vigilanza della Giunta provinciale per il tramite della ripartizione provinciale competente in materia di edilizia abitativa, fermo restando il controllo successivo sulla gestione finanziaria esercitato dalla Ripartizione provinciale enti locali e sport.

2. L'IPES relaziona annualmente alla Ripartizione provinciale edilizia abitativa, entro i termini da questa fissati, sullo stato di attuazione dei programmi di costruzione, sulle spese sostenute e sui risultati conseguiti.

Art. 10.

Finanziamento

1. Le fonti di finanziamento dell'IPES sono:

a) entrate proprie rappresentate prevalentemente dai canoni di locazione nonché da ogni altro apporto o incremento di carattere patrimoniale;

b) contributi in conto esercizio;

c) contributi in conto capitale concessi dalla Provincia autonoma di Bolzano per la realizzazione dei programmi di costruzione di cui all'art. 4 e per la manutenzione straordinaria del suo patrimonio edilizio, nonché per l'esercizio del diritto di prelazione sulle abitazioni cedute in proprietà nei casi previsti da leggi provinciali e statali;

d) trasferimenti di immobili finalizzati ad incrementare il patrimonio netto dell'IPES e vincolati al perseguimento dei fini istituzionali;

e) contributi previsti dalle norme vigenti, nonché fondi erogati da altri enti;

f) assunzione di finanziamenti;

g) ricavato dalla vendita di abitazioni e altri immobili di sua proprietà.

2. I contributi di cui al comma 1, lettera c), sono riferiti ai singoli interventi e commisurati al relativo costo di realizzazione.

3. L'assunzione da parte dell'IPES di finanziamenti a medio o lungo termine deve essere approvata dalla Giunta provinciale.

4. L'IPES adotta il sistema di contabilità economico-patrimoniale, secondo le norme del codice civile, e conforma la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Art. 11.

Acquisto e vendita di immobili

1. Le modalità per l'acquisto e la vendita di immobili sono stabilite dalla Giunta provinciale, sentite le parti sociali.

2. Il prezzo di acquisto o di vendita è stabilito in base a una stima dell'ufficio provinciale estimo ed espropri.

3. L'IPES pubblica annualmente, nel rispetto delle vigenti disposizioni sulla protezione dei dati personali, un resoconto delle compravendite di immobili effettuate, comprendente i dati relativi alle dimensioni di ciascun immobile, al venditore ovvero all'acquirente e al prezzo di acquisto o di vendita.

Art. 12.

Modelli abitativi innovativi e collaborazione di quartiere

1. Per promuovere la collaborazione di quartiere, le attività sociali, la pacifica convivenza e buoni rapporti di vicinato possono essere realizzati modelli abitativi nuovi e innovativi, tra cui il *cohousing* e le case multigenerazionali, nonché nuove soluzioni abitative per determinati gruppi di persone, da assegnare in locazione a canone sociale o a canone sostenibile a persone aventi diritto.

2. La Giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalità per la realizzazione di progetti pilota e modelli abitativi innovativi. Con regolamento di esecuzione vengono determinati i requisiti per l'assegnazione e le condizioni per la permanenza negli alloggi, prevedendo eventualmente anche la sussistenza di particolari condizioni o il possesso di determinate competenze.

3. Per evitare casi di emergenza sociale, per le questioni di interesse per gli inquilini e per la prevenzione degli sfratti, l'IPES, i comuni e le comunità comprensoriali possono scambiare le informazioni e i dati indispensabili, nel rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati personali. A tal fine possono essere coinvolte anche associazioni e organizzazioni di utilità sociale.

4. L'IPES si avvale della collaborazione dei propri inquilini e inquiline per ottimizzare i rapporti con l'inquilinato e per controllare, salvaguardare e curare meglio il suo patrimonio immobiliare.



Capo III

LOCAZIONE DI ALLOGGI PUBBLICI

Art. 13.

Requisiti e criteri di preferenza

1. La Giunta provinciale, sentite le parti sociali e previo parere obbligatorio della commissione legislativa competente, delibera i requisiti e i criteri di preferenza per l'assegnazione di abitazioni in locazione a canone sociale e a canone sostenibile nonché per l'ammissione nelle case albergo in riferimento a quanto segue:

a) il periodo minimo di residenza o di lavoro nel territorio provinciale o comunale;

b) la composizione del nucleo familiare e la sua situazione economica rilevata ai sensi del comma 1-*bis* dell'art. 2 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche;

c) la titolarità di diritti reali su abitazioni da parte della/del richiedente o di componenti del nucleo familiare. In caso di assegnazione di un'abitazione, le suindicate persone devono attestare la titolarità di diritti reali all'estero presentando una certificazione ufficiale rilasciata dalle autorità del rispettivo Paese. Inoltre possono essere effettuati controlli per verificare l'esistenza di un patrimonio immobiliare all'estero;

d) il patrimonio abitativo dei genitori e dei figli della/del richiedente, nonché dei genitori e dei figli della/del partner;

e) i requisiti che né la/il richiedente né un'altra/un altro componente del nucleo familiare sia già assegnataria/assegnatario di un'abitazione adeguata, di non avere posizioni debitorie con l'ente locatore e di insussistenza dei motivi di esclusione previsti dall'art. 16;

f) la situazione di invalidità della/del richiedente o di una/un componente del nucleo familiare;

g) la particolare situazione di necessità del nucleo familiare;

h) l'appartenenza a particolari categorie sociali o a determinati gruppi di persone.

2. Non possono ottenere in locazione un alloggio i richiedenti che al momento dell'assegnazione non dimostrino di essere in regola con il pagamento del canone di locazione dell'alloggio occupato in quel momento, salvo che si tratti di casi di morosità incolpevole.

3. Non può ottenere in locazione un alloggio il richiedente che al momento dell'assegnazione dell'alloggio è stato condannato, anche in via non definitiva, o nei cui confronti è stata applicata la pena su richiesta delle parti per i delitti di violenza domestica di cui all'art. 3-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119 e successive modifiche. Gli altri familiari conviventi conservano il diritto ad un'eventuale assegnazione di un'abitazione in locazione per la durata di validità della graduatoria in vigore al momento dell'assegnazione dell'alloggio.

4. Chi non accetta l'alloggio pubblico offerto in locazione viene cancellato dalla graduatoria e potrà presentare una nuova domanda di assegnazione solo decorsi tre anni, salvo giustificati motivi.

5. Il regolamento di esecuzione stabilisce altresì i criteri e le modalità per la presentazione delle domande, per la formazione, approvazione e pubblicazione delle graduatorie, per l'assegnazione e la precedenza nell'assegnazione nonché per la successione nella domanda ammessa.

6. Inoltre, il regolamento di esecuzione definisce le particolari categorie sociali e individua i gruppi di persone con i quali realizzare la pluralità sociale e forme abitative multigenerazionali.

7. La/Il presidente dell'IPES emana i provvedimenti di assegnazione o di rigetto delle domande per l'assegnazione di abitazioni in locazione a canone sociale e di abitazioni in locazione a canone sostenibile. Emanando inoltre i provvedimenti riguardanti le priorità di assegnazione, volti a garantire la pluralità sociale.

8. La/Il presidente dell'IPES emana i provvedimenti per l'approvazione degli elenchi cronologici delle persone richiedenti un posto letto nelle case albergo nonché i provvedimenti di esclusione.

9. La provincia, i comuni e gli enti pubblici possono attingere alle graduatorie dell'IPES per l'assegnazione dei propri alloggi.

Art. 14.


Gestione dei rapporti di locazione

1. Con regolamento di esecuzione sono stabiliti i criteri per la determinazione del canone di locazione, tenendo conto della situazione economica del nucleo familiare rilevata ai sensi dell'art. 2, comma 1-*bis*, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche. Il canone di locazione minimo dovuto corrisponde al 35 per cento del canone provinciale. Fanno eccezione i casi in cui il nucleo familiare che occupa l'abitazione è composto esclusivamente da persone che hanno almeno sessantacinque anni o meno di venticinque anni di età, oppure da persone con un'invalidità di almeno il 74 per cento o con un'incapacità lavorativa certificata. In questi casi il canone di locazione minimo dovuto corrisponde al 15 per cento del canone provinciale. Ulteriori eccezioni possono essere determinate con regolamento di esecuzione.

2. Con regolamento di esecuzione sono stabiliti inoltre i criteri per l'accoglimento di ulteriori persone, il cambio di abitazione e la successione nell'assegnazione.

3. La durata dell'assegnazione e del rapporto di locazione è di norma a tempo determinato. Il regolamento di esecuzione stabilisce le eccezioni nonché la durata e le condizioni per la concessione di una proroga.

4. La/Il presidente dell'IPES emana i provvedimenti di accoglimento o rigetto delle domande di cambio abitazione e di successione nell'assegnazione, nonché i provvedimenti di rigetto delle richieste di accoglimento di persone nell'abitazione e di rideterminazione del canone di locazione.



Art. 15.

Revoca dell'assegnazione e rilascio dell'immobile

1. La/Il presidente dell'IPES emana, una volta verificati i presupposti di fatto, il provvedimento di revoca dell'assegnazione, in cui è disposto anche il rilascio dell'immobile occupato senza titolo.

2. La revoca dell'assegnazione è disposta nei seguenti casi:

a) nel caso in cui una/un componente del nucleo familiare sia proprietaria/proprietario o abbia il diritto di usufrutto, uso o abitazione di un alloggio adeguato al fabbisogno del nucleo familiare o che abbia ceduto tale diritto negli ultimi cinque anni. Si considerano anche le abitazioni di proprietà di società di persone o di società a responsabilità limitata delle quali faccia parte una/un componente del nucleo familiare. Il regolamento di esecuzione stabilisce i termini per la riconsegna e l'applicazione del canone provinciale di locazione e una eventuale ulteriore maggiorazione. Il regolamento determina inoltre il canone di locazione dovuto in caso di titolarità di abitazione non adeguata;

b) uso per scopi illeciti o abuso nel godimento dell'abitazione, delle superfici di pertinenza o degli spazi comuni;

c) superamento della durata massima del rapporto di locazione stabilito dal regolamento di esecuzione.

3. In caso di condanna, anche non definitiva, o di applicazione della pena su richiesta delle parti per i delitti di violenza domestica di cui all'art. 3-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, e successive modifiche, a carico dell'assegnataria/assegnatario, la/il presidente dell'IPES dispone la revoca dell'assegnazione. In tal caso le persone conviventi mantengono il diritto all'assegnazione e subentrano nel rapporto di locazione.

4. La revoca dell'assegnazione è disposta inoltre nei seguenti casi:

a) accoglimento di persone o trasferimento della residenza anagrafica nell'abitazione da parte di terzi, senza autorizzazione dell'IPES, o cessione a terzi, in tutto o in parte, a titolo oneroso o gratuito, dell'abitazione o delle superfici di pertinenza, senza autorizzazione dell'IPES;

b) venir meno di determinati requisiti per l'assegnazione e la permanenza nell'abitazione;

c) mancata occupazione dell'abitazione, salvo autorizzazione concessa dall'IPES per gravi motivi;

d) trasferimento, da parte dell'assegnataria/assegnatario, della residenza anagrafica in un'altra abitazione, salvo autorizzazione da parte dell'IPES oppure in caso di separazione;

e) violazione grave o reiterata del regolamento delle affittanze;

f) danni rilevanti, eccedenti il degrado dovuto al normale uso, all'abitazione, alle superfici di pertinenza o agli edifici;

g) rifiuto a consentire l'accesso all'abitazione a tecnici dell'IPES o di ditte da esso incaricate, chiamati a eseguire riparazioni che non possono essere differite per

non compromettere la sicurezza degli immobili e l'incolumità sia delle persone che vi risiedono sia di terzi, oppure chiamati a effettuare interventi previsti dalle vigenti norme;

h) rifiuto a consentire l'accesso all'abitazione per eseguire i controlli di cui al comma 6 del presente articolo e all'art. 16;

i) rifiuto dell'assegnataria/assegnatario, in caso di cambio disposto d'ufficio, di trasferirsi in un'altra abitazione dell'IPES e/o mancata riconsegna dell'abitazione precedentemente occupata in caso di cambio di abitazione.

5. Nei casi di revoca di cui al comma 4, la/il presidente dispone l'applicazione del canone provinciale di locazione ed eventuali ulteriori maggiorazioni stabilite dal regolamento di esecuzione con decorrenza dalla mensilità successiva all'inizio della violazione e fino alla mensilità nel corso della quale si accerta la cessazione della violazione. Decorsi i termini stabiliti nella diffida e accertato il persistere della violazione, è disposta, sentita la commissione inquilinato di cui all'art. 8, comma 4, la revoca dell'assegnazione.

6. Per eseguire le ispezioni e i controlli necessari ad accertare la sussistenza dei presupposti per la revoca, l'IPES può avvalersi degli organi amministrativi dello Stato e degli enti locali nonché delle loro banche dati.

7. La revoca dell'assegnazione comporta la risoluzione di diritto del rapporto di locazione. Il provvedimento di revoca fissa il termine per la riconsegna dell'abitazione e, ai sensi dell'art. 16, commi 5 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, costituisce titolo esecutivo nei confronti di chiunque occupi l'abitazione.

8. Il regolamento di esecuzione stabilisce le procedure per la revoca dell'assegnazione e per il rilascio dell'immobile.

9. Inoltre, il regolamento di esecuzione stabilisce le condizioni per la permanenza nelle case albergo e la procedura di riconsegna dei posti letto.


Art. 16.

Controlli e sanzioni amministrative

1. Sono sottoposte a controllo tutte le dichiarazioni sostitutive rilasciate dalle persone richiedenti cui è assegnata un'abitazione o un posto letto, nonché quelle rilasciate da almeno il 6 per cento degli inquilini IPES.

2. Per eseguire le ispezioni e i controlli necessari, l'IPES può avvalersi degli organi amministrativi dello Stato, degli enti locali e di suo personale all'uopo incaricato. Chi nega l'accesso all'immobile incorre nella cancellazione dalla graduatoria o nell'annullamento dell'assegnazione, previa diffida scritta da parte dell'IPES.

3. Qualora, durante l'esame della domanda per l'assegnazione di un alloggio pubblico in locazione, si accerti che la/il richiedente ha reso dichiarazioni, rilevanti ai fini dell'ammissione alla graduatoria o dell'attribuzione del punteggio, non veritiere o incomplete, la/il presidente dell'IPES ne dispone la cancellazione dalla graduato-



ria. In tal caso è possibile presentare una nuova domanda non prima che sia trascorso un anno dalla presentazione della domanda esclusa.

4. Qualora si accerti che l'assegnazione dell'alloggio pubblico in locazione è avvenuta sulla base di dichiarazioni non veritiere o incomplete, la/il presidente dell'IPES dispone, sentita la commissione inquilinato di cui all'art. 8, comma 4, l'annullamento dell'assegnazione. L'annullamento dell'assegnazione successivamente alla consegna dell'abitazione comporta la risoluzione di diritto del rapporto di locazione, l'applicazione di una sanzione amministrativa pari alla differenza tra il canone provinciale di locazione e i canoni di locazione applicati dalla data di consegna dell'abitazione e l'esclusione dall'assegnazione di alloggi pubblici in locazione per un periodo di cinque anni. Il regolamento di esecuzione stabilisce le procedure per l'annullamento dell'assegnazione e per la riconsegna dell'abitazione.

5. La revoca dell'assegnazione ai sensi dell'art. 15 o lo sfratto per morosità da un alloggio pubblico in locazione comporta l'esclusione dall'assegnazione di alloggi pubblici in locazione per un periodo di cinque anni.

6. Qualora si accerti che, sulla base di dichiarazioni non veritiere o incomplete in merito alla situazione economica e/o patrimoniale o alla composizione familiare, è stato applicato un canone di locazione inferiore a quello effettivamente dovuto, il canone di locazione viene ricalcolato sulla base della situazione economica e patrimoniale e della composizione familiare effettive. Viene addebitata la differenza tra il canone effettivamente dovuto e quello corrisposto, maggiorata degli interessi legali calcolati dalla data di scadenza dei singoli canoni di locazione. È inoltre comminata una sanzione amministrativa pari al 20 per cento della differenza tra il canone di locazione annuale effettivamente dovuto e il canone di locazione annuale calcolato in base alle dichiarazioni non veritiere o incomplete. Tale sanzione ammonta in ogni caso a un importo minimo di 50,00 euro per ogni anno solare. La sanzione amministrativa non si applica nel caso in cui il ricalcolo del canone di locazione sia effettuato su istanza dell'assegnataria/assegnatario.

7. In applicazione dell'art. 70 delle disposizioni di attuazione del codice civile, l'IPES può stabilire il pagamento di una sanzione per infrazioni al regolamento di condominio e al regolamento delle affittanze.

8. Chi occupa abusivamente edifici pubblici o privati o parti di essi è escluso, per la durata di cinque anni, dall'assegnazione in locazione di un alloggio pubblico.

Art. 17.

Ricorso

1. Avverso i provvedimenti della/del presidente dell'IPES di cui all'art. 13, commi 7 e 8, all'art. 14, comma 4, all'art. 15, comma 5, nonché all'art. 16, commi 3 e 6, è ammesso ricorso al Comitato per l'edilizia residenziale, istituito a norma dell'art. 9 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 18.

Arrotondamento degli importi

1. Nella determinazione degli importi si effettua un arrotondamento a due frazioni decimali. L'importo viene arrotondato per eccesso, se la terza frazione decimale è uguale o superiore a 5, o per difetto, se inferiore a detto limite.

Art. 19.

Norma transitoria dell'art. 16

1. Le sanzioni previste dall'art. 16 non si applicano ai provvedimenti amministrativi emessi prima dell'entrata in vigore della presente legge.

2. Ai controlli delle dichiarazioni per la determinazione della capacità economica presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge, trova applicazione il comma 6 dell'art. 16, purché più favorevole rispetto all'attuale disposizione.

Art. 20.

Modifica degli articoli 2, 40-bis e 90 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13

1. Nella lettera A) del comma 1 dell'art. 2 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, le parole: «di cui all'art. 22» sono soppresse.

2. Nel numero 1) della lettera C) del comma 1 dell'art. 2 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, sono soppresse le seguenti parole: «nei casi previsti dagli articoli 29 e 39».

3. Nel comma 1 dell'art. 40-bis della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, sono soppresse le seguenti parole: «e sociale».

4. Nel comma 5 dell'art. 90 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è soppresso l'ultimo periodo.

Art. 21.

Norme transitorie della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13

1. Le domande per l'assegnazione di un'abitazione in locazione presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge sono valutate in occasione del prossimo aggiornamento delle graduatorie in base ai requisiti e criteri di preferenza previsti da questa legge e dal relativo regolamento di esecuzione. Al momento dell'assegnazione si verifica che la/il richiedente sia in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge e dal succitato regolamento di esecuzione.

2. Le persone richiedenti che, prima dell'entrata in vigore della presente legge, non hanno accettato l'abitazione assegnata in locazione, sono escluse per la durata di tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, salvo che



la durata di otto anni prevista dall'art. 101, comma 2, della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, termini prima di questi tre anni.

3. Le domande di cambio alloggio, di successione nell'assegnazione o di voltura, presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono valutate ai sensi degli articoli 104, 107 e 108 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche.

4. I procedimenti avviati ai sensi degli articoli 109, 110 o 111 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, si concludono ai sensi di questi articoli.

5. Le persone assegnatarie che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono proprietarie o hanno il diritto di usufrutto, uso o abitazione di un alloggio adeguato al fabbisogno del proprio nucleo familiare fuori provincia devono restituire l'abitazione all'IPES. L'assegnatario/assegnataria può presentare richiesta per poter rimanere nell'abitazione dell'IPES. Il regolamento di esecuzione determina le modalità e la durata della permanenza.

6. Per quanto concerne i rapporti di locazione in essere e i nuovi rapporti di locazione instaurati a seguito della successione o della modifica dell'assegnazione a favore della/del *partner*, la determinazione del canone di locazione è disciplinata dagli articoli 112 e 58 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, nella versione antecedente alle modifiche apportate dalla legge provinciale 17 settembre 2013, n. 14, nonché dagli articoli 7, 24, 113, 114 e 115 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13. Le disposizioni verranno inserite nel regolamento di esecuzione riguardante la determinazione del canone di locazione; se del caso, potranno essere apportati anche adeguamenti o modifiche alle stesse.

7. I locatari dell'IPES nei confronti dei quali, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera *d*), della legge provinciale 23 maggio 1977, n. 13, in vigore fino all'entrata in vigore della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, o ai sensi dell'art. 110, comma 1, lettera *f*), della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è stata revocata l'assegnazione dell'abitazione per superamento del limite di reddito, ma dalla cui «Dichiarazione unificata del reddito e patrimonio» (DURP) del nucleo familiare per l'anno di riferimento risulta un valore della situazione economica non superiore a 4,46, possono presentare domanda entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, affinché nei loro confronti venga revocata la revoca dell'assegnazione dell'abitazione. Di conseguenza essi diventano locatari di abitazione a canone sociale a tutti gli effetti della presente legge.

Art. 22.

Norme transitorie

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 23, comma 2, il rinvio all'art. 94, comma 1, della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, contenuto nell'art. 5, comma 1, lettera *b*), della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, si intende riferito all'art. 2, comma 1, lettera *d*), della presente legge e al relativo regolamento di esecuzione.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 23, comma 2, il rinvio all'art. 97 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, contenuto nell'art. 5, comma 1, lettera *e*), della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e successive modifiche, si intende riferito all'art. 13 della presente legge e al relativo regolamento di esecuzione.

3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, qualsiasi rinvio di disposizioni di legge o regolamentari alle disposizioni abrogate dalla presente legge si intende riferito alle corrispondenti disposizioni della presente legge e dei provvedimenti ivi previsti.

Art. 23.

Abrogazione di norme

1. Sono abrogati i seguenti articoli della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche:

- a) la lettera *K*) del comma 1 dell'art. 2;
- b) le lettere *c*) e *d*) del comma 5 dell'art. 9;
- c) gli articoli da 11 a 21;
- d) l'art. 22-*bis*;
- e) l'art. 24;
- f) l'art. 91;
- g) gli articoli 95 e 96;
- h) gli articoli da 109 a 111;
- i) gli articoli da 116 a 118;
- j) l'art. 129;
- k) l'art. 147;
- l) i commi 4 e 5 dell'art. 148.

2. Con l'entrata in vigore del relativo regolamento di esecuzione sono abrogati i seguenti articoli della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche:

- a) gli articoli 22, 22-*ter*, 23 e 23-*bis*;
- b) gli articoli da 25 a 29-*bis*;
- c) l'art. 39;
- d) i commi 3 e 4 dell'art. 45-*bis*;
- e) l'art. 94;
- f) gli articoli da 97 a 99;
- g) gli articoli da 101 a 105;
- h) gli articoli 107 e 108;
- i) gli articoli da 112 a 115;
- j) gli articoli da 119 a 121;
- k) i commi 1, 2, 2-*bis*, 2-*ter*, 3, 4 e 5 dell'art. 122;
- l) gli articoli da 123 a 127;
- m) l'art. 137.

Art. 24.

Disposizioni finanziarie

1. All'attuazione della presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie dell'IPES, disponibili secondo le norme vigenti e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio provinciale.



Art. 25.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 21 luglio 2022

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

(*Omissis*).

24R00031

LEGGE PROVINCIALE 21 luglio 2022, n. 6.

Disciplina della dirigenza del sistema pubblico provinciale e ordinamento dell'Amministrazione provinciale.

(*Pubblicata nel Numero straordinario n. 1 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 29/Sez. Gen. del 21 luglio 2022*)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISCIPLINA DELLA DIRIGENZA DEL SISTEMA PUBBLICO PROVINCIALE

Capo I

FINALITÀ

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge istituisce e disciplina la dirigenza del sistema pubblico provinciale, escluse la dirigenza medica, veterinaria e sanitaria del Servizio sanitario provinciale e la dirigenza delle scuole a carattere statale.

2. La presente legge è finalizzata ad accrescere l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa nonché ad assicurare la trasparenza, l'imparzialità e la qualità della stessa per garantire la tutela dell'interesse pubblico e dei diritti di cittadini e cittadine.

Capo II

DIRIGENZA DEL SISTEMA PUBBLICO PROVINCIALE

Art. 2.

Ruolo unico della dirigenza a livello provinciale


1. È istituito il ruolo unico della dirigenza a livello provinciale, di seguito denominato ruolo unico. Nel ruolo unico sono iscritti, all'atto del conferimento dell'incarico, i dirigenti e le dirigenti della Provincia autonoma di Bolzano, di seguito denominata provincia, dei suoi enti strumentali, delle agenzie provinciali, degli altri enti pubblici dipendenti dalla Provincia o il cui ordinamento rientra nella sua competenza legislativa propria o delegata. Nel ruolo unico non sono iscritti i dirigenti e le dirigenti scolastici delle scuole a carattere statale e quelli del ruolo sanitario del Servizio sanitario provinciale.

2. Il ruolo unico di cui al comma 1 si articola nella prima e nella seconda fascia, all'interno delle quali possono essere definite specifiche sezioni.

3. La gestione del ruolo unico è affidata alla commissione per la dirigenza del sistema pubblico provinciale, che opera in piena autonomia di valutazione. La commissione è composta da sette membri selezionati in base a requisiti di merito con procedure trasparenti e modalità tali da assicurarne l'indipendenza, l'imparzialità, l'onorabilità e l'assenza di conflitti di interesse, tenendo conto dell'incompatibilità con le cariche politiche e sindacali. Al fine di garantire una rappresentanza proporzionale al numero di dirigenti degli enti di cui al comma 1, quattro membri, tra i quali il/la presidente, sono nominati dalla Giunta provinciale, due d'intesa tra gli organi di Governo degli enti strumentali e degli altri enti pubblici dipendenti dalla provincia o il cui ordinamento rientra nella sua competenza legislativa propria o delegata, e un membro è nominato dall'Azienda sanitaria dell'Alto Adige.

4. Il ruolo unico di cui al comma 1 contiene, per ciascun dirigente iscritto/ciascuna dirigente iscritta, i seguenti dati: cognome, nome, luogo e data di nascita, data di primo inquadramento nell'amministrazione, profilo professionale, data di inquadramento nella fascia di appartenenza e in quella inferiore, ove pertinente, incarichi dirigenziali svolti, con indicazione delle date di inizio e di fine incarico e delle valutazioni ottenute negli ultimi due incarichi, *curriculum vitae*.

5. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 7.000,00 euro per l'anno 2022, in 14.000,00 euro per l'anno 2023 e in 14.000,00 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale «Fondo



globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» di parte corrente nell'ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2022-2024. Per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 3.

Istituzione della qualifica di dirigente

1. Per il personale dirigente del sistema pubblico provinciale, escluse la dirigenza del ruolo sanitario e la dirigenza delle scuole a carattere statale, sono istituite le qualifiche di dirigente di prima fascia e di dirigente di seconda fascia.

2. Il personale dirigente del sistema pubblico provinciale di cui all'art. 1, comma 1, cancellato, anche su richiesta, dal ruolo unico, è ricollocato, su richiesta, con la qualifica di funzionario/funzionaria nel ruolo dell'amministrazione di appartenenza, anche fuori organico, con riconoscimento dell'anzianità maturata.

Capo III

ACCESSO ALLA QUALIFICA DI DIRIGENTE

Art. 4.

Accesso alla qualifica di dirigente

1. Alla qualifica di dirigente si accede mediante concorso pubblico, per titoli ed esami.

2. Al concorso per l'accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia sono ammessi:

a) i dipendenti e le dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni in possesso di diploma di laurea conseguito secondo il vecchio ordinamento, laurea specialistica/magistrale, *master* universitario di primo livello o laurea triennale. Tali dipendenti devono aver prestato, alla data ultima per la presentazione della domanda, un servizio effettivo di almeno cinque anni in una qualifica funzionale dell'organico provinciale non inferiore alla settima-*ter* ovvero in qualifiche funzionali corrispondenti anche presso altri enti pubblici o altri soggetti pubblici o privati. Ai fini della determinazione del periodo minimo di servizio effettivamente prestato vengono valutati cumulativamente i servizi prestati nel settore pubblico e in quello privato;

b) i dipendenti e le dipendenti di strutture private in possesso dei requisiti prescritti per l'accesso all'impiego provinciale e dei titoli di studio indicati in questo comma, purché all'interno di tali strutture siano collocati in posizioni professionali equivalenti a quelle indicate per le dipendenti e i dipendenti pubblici e al termine ultimo per la presentazione della domanda abbiano maturato almeno cinque anni di effettivo servizio in tali posizioni;

c) le persone in possesso dei requisiti prescritti per l'accesso all'impiego provinciale e dei titoli di studio di cui al presente comma, già in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche e private, purché alla data ultima per la presentazione della domanda abbiano svolto funzioni dirigenziali per almeno tre anni.

3. Al concorso per l'accesso alla qualifica di dirigente di prima fascia sono ammessi:

a) i dirigenti e le dirigenti di seconda fascia del ruolo unico di cui all'art. 2 nonché delle altre amministrazioni pubbliche, in possesso di diploma di laurea conseguito secondo il vecchio ordinamento, laurea specialistica/magistrale o *master* universitario di primo livello, purché alla data ultima per la presentazione della domanda abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici e di strutture organizzative equiparabili per un periodo effettivo non inferiore a cinque anni;

b) le persone estranee alla pubblica amministrazione in possesso dei requisiti prescritti per l'accesso all'impiego provinciale nonché dei titoli di studio indicati in questo comma, purché alla data ultima per la presentazione della domanda abbiano ricoperto funzioni dirigenziali in settori attinenti all'attività istituzionale delle pubbliche amministrazioni per un periodo non inferiore a cinque anni effettivi e dispongano di una comprovata specifica esperienza professionale e manageriale. Ai fini della determinazione del periodo minimo di svolgimento delle funzioni dirigenziali vengono valutate cumulativamente le funzioni dirigenziali acquisite nel settore pubblico e in quello privato.


4. Con cadenza almeno biennale la commissione per la dirigenza del sistema pubblico provinciale indice un concorso, tenendo conto dei posti disponibili nella dotazione organica, delle previsioni sulla cessazione dal servizio delle e dei dirigenti iscritti al ruolo unico di cui all'art. 2 e del fabbisogno di dirigenti programmato dalle singole amministrazioni di cui allo stesso articolo per il triennio successivo. Il bando di concorso è pubblicato sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Bolzano e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

5. Nel bando sono indicati il numero dei posti messi a concorso, il termine per la presentazione delle domande di ammissione, i requisiti richiesti tra cui, ove pertinente, l'abilitazione all'esercizio della libera professione e/o l'iscrizione a un albo professionale nonché l'eventuale necessaria esperienza professionale specifica; sono altresì indicati i criteri e le modalità di selezione a garanzia dell'efficienza, economicità, imparzialità, oggettività, trasparenza e del rispetto delle pari opportunità.

Art. 5.

Conferimento degli incarichi dirigenziali di prima fascia

1. Previa pubblicazione sul sito istituzionale di apposito avviso riportante il numero e la tipologia dei posti di funzione dirigenziale disponibili e dei criteri di scelta, gli organi di Governo delle amministrazioni di cui all'art. 2, comma 1, provvedono al conferimento degli incarichi dirigenziali di prima fascia per la direzione di strutture ovvero all'affidamento di incarichi speciali a dirigenti appartenenti a tale fascia del ruolo unico di cui all'art. 2, comma 1. La selezione avviene tra le persone in possesso dei requisiti necessari in termini di competenze ed esperienze professionali e aventi il profilo idoneo.



2. L'incarico dirigenziale di prima fascia è conferito con apposito provvedimento che ne specifica l'oggetto e la durata. Al provvedimento di conferimento dell'incarico fanno seguito un contratto individuale, con cui è definito il corrispondente trattamento economico, e un apposito accordo sugli obiettivi da conseguire in relazione alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall'organo di Governo nei propri atti di indirizzo.

Art. 6.

Durata degli incarichi dirigenziali di prima fascia

1. Gli incarichi dirigenziali di prima fascia hanno una durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni. Gli incarichi sono rinnovabili.

2. Per il conferimento o il rinnovo dell'incarico si procede ai sensi dell'art. 5. È fatta salva la possibilità di provvedere al primo rinnovo dell'incarico del/della dirigente valutato/valutata positivamente senza la procedura di cui all'art. 7. L'incarico dirigenziale in essere può essere prorogato per il tempo strettamente necessario al completamento della procedura per il conferimento del nuovo incarico e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi.

3. Per motivate esigenze organizzative o funzionali, tenuto conto delle professionalità specifiche, gli incarichi di cui al comma 1 possono essere soggetti a rotazione o a modifica, anche prima della scadenza dell'incarico.

Art. 7.

Conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia

1. Previa pubblicazione sul sito istituzionale di apposito avviso riportante il numero e la tipologia dei posti di funzione dirigenziale disponibili e dei criteri di scelta, gli organi delle amministrazioni di cui all'art. 2, comma 1, competenti secondo il rispettivo ordinamento, provvedono al conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia per la direzione di strutture a dirigenti appartenenti a tale fascia del ruolo unico di cui all'art. 2, comma 1. La selezione avviene tenendo in considerazione i contenuti specifici dell'incarico e le competenze ed esperienze professionali dimostrate.

2. L'incarico dirigenziale di seconda fascia è conferito con apposito provvedimento che ne specifica l'oggetto e la durata. Al provvedimento di conferimento dell'incarico fanno seguito un contratto individuale, con cui è definito il corrispondente trattamento economico, e un apposito accordo sugli obiettivi da conseguire in relazione alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall'organo di Governo nei propri atti di indirizzo.

Art. 8.

Durata degli incarichi dirigenziali di seconda fascia

1. Gli incarichi dirigenziali di seconda fascia hanno una durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni. Gli incarichi sono rinnovabili.

2. Per il conferimento o il rinnovo dell'incarico si procede ai sensi dell'art. 7. È fatta salva la possibilità di provvedere al primo rinnovo dell'incarico del/della dirigente valutato/valutata positivamente senza la procedura di cui all'art. 7. L'incarico dirigenziale in essere può essere prorogato per il tempo strettamente necessario al completamento della procedura per il conferimento del nuovo incarico e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi.


3. Per motivate esigenze organizzative o funzionali, tenuto conto delle professionalità specifiche, gli incarichi di cui al comma 1 possono essere soggetti a rotazione o a modifica, anche prima della scadenza dell'incarico.

4. Il rinnovo degli incarichi avviene sulla base di una relazione sull'attività svolta dal/dalla dirigente, che viene trasmessa al/alla dirigente di vertice competente per il personale.

Art. 9.

Ulteriori modalità di conferimento degli incarichi dirigenziali di prima e seconda fascia

1. Gli incarichi di cui agli articoli 5 e 7 possono essere conferiti dalla provincia, dai suoi enti strumentali, dalle agenzie provinciali, dagli altri enti pubblici dipendenti dalla provincia o il cui ordinamento rientra nella sua competenza legislativa propria o delegata, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia del ruolo unico di cui all'art. 2 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non può essere inferiore a tre anni né eccedere i cinque anni. Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile tra le persone iscritte nel ruolo unico di cui all'art. 2, comma 1, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza pluriennale in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni pubbliche, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dal settore della ricerca, dalla docenza universitaria, dalle magistrature e dai ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto di lavoro e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti e le dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.



2. Ferma restando la dotazione effettiva degli enti di cui al comma 1, gli incarichi di cui agli articoli 5 e 7 possono essere conferiti, da ciascuno dei predetti enti, anche a dirigenti non appartenenti al ruolo unico di cui all'art. 2 purché dipendenti delle amministrazioni di cui all'art. 1, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche, o di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti.

Art. 10.

Conferimento di incarichi speciali strategici a dirigenti di prima fascia

1. Con la procedura prevista dall'art. 5 sono conferiti alle e ai dirigenti di prima fascia incarichi speciali strategici con funzioni di amministrazione attiva, consulenza, studio e ricerca ad altissimo contenuto professionale, funzioni ispettive e di controllo, funzioni di natura tecnico-professionale di altissimo livello e attività finalizzate alla realizzazione di progetti di dimensioni e complessità particolari.

Art. 11.

Conferimento di incarichi speciali complessi a dirigenti di seconda fascia

1. Con la procedura prevista dall'art. 7 sono conferiti alle e ai dirigenti di seconda fascia incarichi speciali complessi con funzioni di amministrazione attiva, consulenza, studio e ricerca ad alto contenuto professionale, funzioni ispettive e di controllo, funzioni di natura tecnico-professionale di alto livello e attività finalizzate alla realizzazione di progetti di grandi dimensioni e complessità.

Art. 12.

Revoca degli incarichi dirigenziali di struttura, degli incarichi speciali strategici e degli incarichi speciali complessi

1. Qualora si accerti il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti ovvero l'inosservanza delle direttive impartite dal/dalla dirigente superiore per motivi imputabili al/alla dirigente, l'incarico dirigenziale di struttura, l'incarico speciale strategico o l'incarico speciale complesso viene revocato, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio. Nei casi di responsabilità particolarmente grave o reiterata, si procede al licenziamento.

2. Ai/Alle dirigenti cui è stato revocato l'incarico dirigenziale di struttura, l'incarico speciale strategico o l'incarico speciale complesso non spetta più la retribuzione connessa all'incarico stesso.

3. I dirigenti e le dirigenti cui è revocato definitivamente l'incarico dirigenziale di struttura, l'incarico speciale strategico o l'incarico speciale complesso ovvero cui non è rinnovato o conferito un altro incarico dirigenziale a seguito dell'esito negativo delle valutazioni effettuate,

rimangono iscritti al ruolo unico per un periodo non superiore a tre anni. Trascorso tale periodo senza che al/alla dirigente sia stato conferito un nuovo incarico, l'interessato/interessata decade dalla qualifica di dirigente ed è cancellato/cancellata dal ruolo unico.

Art. 13.

Dirigenti a disposizione

1. In linea di principio tutti i dirigenti hanno diritto a un incarico.

2. Le dirigenti e i dirigenti privi di incarico senza demerito rimangono iscritti al ruolo unico per un periodo di sei anni. Trascorso tale periodo senza conferimento di alcun incarico, l'interessato/interessata decade dalla qualifica di dirigente con conseguente cancellazione dal ruolo unico.

3. Alle dirigenti e ai dirigenti privi di incarico senza demerito non spetta la retribuzione variabile connessa all'incarico.

4. Per il periodo di permanenza nel ruolo unico le dirigenti e i dirigenti privi di incarico, con o senza demerito, sono collocati in disponibilità e destinati allo svolgimento di attività di supporto presso l'amministrazione di appartenenza o, con il loro consenso, presso enti senza scopo di lucro. Per tali attività non è conferito alle suddette e ai suddetti alcun incarico dirigenziale né spetta loro una retribuzione aggiuntiva. Hanno inoltre l'obbligo di partecipare alle procedure per il conferimento di incarichi dirigenziali di cui agli articoli 5, comma 1, e 7, comma 1, per la rispettiva fascia di appartenenza. Questi incarichi possono essere conferiti anche per una durata inferiore a tre anni. Le suddette e i suddetti dirigenti hanno altresì diritto a essere posti in aspettativa senza assegni per assumere incarichi in altre amministrazioni o in società partecipate dalle amministrazioni pubbliche o per svolgere attività lavorativa nel settore privato; in tali casi il periodo di disponibilità è sospeso.

Art. 14.


Mobilità

1. È garantita la mobilità della dirigenza tra le varie strutture dirigenziali della provincia e tra gli enti strumentali della stessa nonché con il settore privato, con l'obiettivo di impiegare le competenze dirigenziali e professionali in nuovi ambiti, in cui acquisire nuove competenze, e di promuovere la flessibilità e le iniziative innovative. È altresì favorita la mobilità della dirigenza tra le varie strutture dirigenziali pubbliche. Le dirigenti e i dirigenti che sono collocati in aspettativa mantengono la qualifica acquisita.

Art. 15.

Sostituzione in caso di assenza o impedimento

1. In caso di assenza o impedimento il/la dirigente è sostituito/sostituita da altro/altra dirigente del medesimo dipartimento.



Art. 16.

*Sostituzione provvisoria
per posizione dirigenziale vacante*

1. Fino al suo conferimento una posizione dirigenziale vacante è affidata in via provvisoria al/alla dirigente superiore o, come incarico aggiuntivo ai sensi dell'art. 20, al/alla dirigente di un'altra struttura organizzativa di pari livello. A tal fine è integrato il contratto relativo all'incarico già ricoperto.

Art. 17.

Cumulo temporaneo di incarichi dirigenziali

1. Nell'ambito di processi di razionalizzazione, riorganizzazione e accorpamento di strutture dell'amministrazione provinciale, di enti dipendenti della provincia e di società controllate, al fine di garantire la continuità dei servizi è consentito il cumulo temporaneo di incarichi dirigenziali presso gli enti interessati, nel rispetto dei piani di riorganizzazione deliberati dalla Giunta provinciale. Il conferimento di tali incarichi avviene nel rispetto della disciplina statale in materia di cumulo di impieghi e di incompatibilità di incarichi.

Art. 18.

Formazione permanente della dirigenza

1. La dirigenza è tenuta ad assolvere annualmente agli obblighi formativi previsti per la funzione ricoperta, tenuto conto delle proprie competenze professionali.

2. I dirigenti e le dirigenti del ruolo unico contribuiscono all'attività di formazione della futura dirigenza. Per le suddette attività prestano la loro opera intellettuale a titolo gratuito.

Capo IV

TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 19.

Trattamento economico della dirigenza del ruolo unico

1. Il trattamento economico delle e dei dirigenti, distinto per fascia dirigenziale, è determinato dai contratti collettivi in modo da perseguire l'armonizzazione delle retribuzioni della dirigenza del sistema pubblico provinciale. Esso spetta a partire dalla data di conferimento del primo incarico ed è composto dal trattamento fondamentale, differenziato in ragione dell'appartenenza alla fascia dirigenziale, dalla retribuzione di posizione, composta da una parte fissa e da una parte variabile e differenziata secondo criteri oggettivi in ragione della tipologia di incarico dirigenziale e delle relative responsabilità, e dalla retribuzione di risultato.

2. La contrattazione collettiva garantisce che la retribuzione di risultato ammonti, in caso di pieno raggiungimento dei risultati concordati, ad almeno il 30 per cento

della retribuzione complessiva del/della dirigente, al netto dell'eventuale incremento della retribuzione di risultato di cui all'art. 20.

3. L'organo di Governo determina il trattamento economico dei/delle dirigenti apicali nel rispetto dei principi e dei limiti previsti dalla contrattazione collettiva e comunque nel rispetto della normativa vigente in materia di limiti massimi retributivi.

4. Il trattamento economico determinato ai sensi del presente articolo remunera tutte le funzioni e i compiti attribuiti ai/alle dirigenti in base a quanto previsto dalla presente legge nonché qualsiasi incarico conferito loro in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 20. I compensi dovuti da terzi sono corrisposti direttamente alla medesima amministrazione e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza.

5. Fino alla stipula del nuovo contratto collettivo intercompartimentale trovano applicazione, sia per quanto concerne il trattamento economico fondamentale sia per quello accessorio, le disposizioni dei contratti collettivi in essere al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 20.

Indennità per incarichi aggiuntivi

1. Per l'assunzione di incarichi aggiuntivi rispetto a quello ricoperto, al/alla dirigente spetta un incremento della retribuzione di risultato, da stabilirsi con il contratto collettivo.

Capo V

NORME REGOLAMENTARI

Art. 21.

Regolamento di esecuzione

1. Alle disposizioni di cui al presente titolo può essere data attuazione con regolamento di esecuzione.


Capo VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 22.

Disposizioni transitorie

1. La qualifica di dirigente di prima fascia è riconosciuta alle persone iscritte nella sezione A dell'albo dirigenti e aspiranti dirigenti di cui all'art. 15, comma 2, lettera a), della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, nonché nei corrispondenti albi degli enti strumentali della provincia e degli altri enti pubblici da essa dipendenti o il cui ordinamento rientra nella competenza



legislativa propria o delegata della Provincia, ovvero del Consiglio provinciale, e che ricoprono incarichi dirigenziali e sono in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La qualifica di dirigente di seconda fascia è riconosciuta alle persone iscritte nelle sezioni B e C dell'albo dirigenti e aspiranti dirigenti di cui all'art. 15, comma 2, lettere b) e c), della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, nonché nei corrispondenti albi degli enti strumentali della provincia e degli altri enti pubblici da essa dipendenti o il cui ordinamento rientra nella competenza legislativa propria o delegata della provincia, ovvero del Consiglio provinciale, e che ricoprono incarichi dirigenziali e sono in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le persone in possesso della mera idoneità alle nomine previste nelle sezioni A, B e C dell'albo dirigenti e aspiranti dirigenti di cui agli articoli 15 e 16 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, sono iscritte in una sezione separata del ruolo unico, nelle predette sezioni A, B e C dell'albo, per un periodo di due anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge. Trascorso tale periodo senza il conferimento di un incarico dirigenziale con contestuale riconoscimento della corrispondente qualifica dirigenziale, l'interessato/interessata è cancellato/cancellata dal ruolo unico.

4. I dirigenti e le dirigenti nominati ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano avuto almeno due incarichi dirigenziali di durata complessiva pari ad almeno otto anni presso strutture organizzative dell'amministrazione provinciale e abbiano ottenuto una valutazione positiva, sono inquadrati d'ufficio, a esaurimento, nella corrispondente fascia del ruolo unico di cui all'art. 2.

5. I dirigenti e le dirigenti apicali degli enti e delle agenzie di cui all'art. 2, ovvero delle società a totale partecipazione pubblica controllate dalla Provincia, affidatarie di funzioni o servizi dalla stessa esternalizzati, che sono stati nominati tramite selezioni pubbliche e, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolgono la funzione dirigenziale da almeno cinque anni, sono iscritti a richiesta e a esaurimento nella fascia del ruolo unico di cui all'art. 2, corrispondente alle caratteristiche dimensionali dell'ente, come da allegato A, che può essere modificato dalla Giunta provinciale. Gli incarichi dirigenziali conferiti in applicazione delle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge sono confermati, fino alla loro scadenza a esaurimento, fatti salvi gli obblighi formativi previsti dalla presente legge.

6. Le persone di cui ai commi 1 e 2, anche se collocate in posizione di aspettativa, comando, distacco, fuori ruolo o altre posizioni analoghe, sono inquadrare d'ufficio nelle rispettive fasce del ruolo unico di cui all'art. 2, anche in soprannumero, con riassorbimento delle posizioni in relazione alle vacanze dei relativi posti; il collocamento in soprannumero non produce effetti sullo stato giuridico ed economico del/della dirigente.

7. In sede di prima applicazione, nell'amministrazione provinciale alle persone di cui al comma 1 è conferito un incarico dirigenziale ai sensi della presente legge per la durata di tre anni, mentre alle persone di cui al comma 2 il medesimo è conferito per la durata di quattro anni; fanno eccezione i dirigenti apicali e i direttori e le direttrici di dipartimento, per i quali gli incarichi conferiti ai sensi della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, sono confermati fino alla cessazione del mandato del Presidente della provincia o del rispettivo assessore/della rispettiva assessora. Detti incarichi dirigenziali di dirigenti apicali e direttori e direttrici di dipartimento in scadenza con la cessazione del mandato del Presidente della provincia o del rispettivo assessore/della rispettiva assessora sono prorogati di centoventi giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto di ripartizione degli affari tra le singole assessorie e i singoli assessori.

8. I dirigenti e le dirigenti di cui ai commi 1 e 2 ai quali non sono conferiti incarichi dirigenziali di cui alla presente legge restano iscritti al ruolo unico della dirigenza del sistema pubblico provinciale fino alla cessazione dal servizio.

9. Gli incarichi vigenti all'entrata in vigore della presente legge, conferiti ai sostituti e alle sostitute dei direttori/delle direttrici di ufficio e ai sostituti incaricati e alle sostitute incaricate negli enti strumentali della provincia, sono confermati fino alla loro scadenza. Il personale cui sono conferiti tali incarichi coadiuva il rispettivo dirigente/la rispettiva dirigente nell'organizzazione dell'attività della struttura di appartenenza fino alla scadenza naturale dell'incarico.

10. I dirigenti e le dirigenti, che alla data di entrata in vigore della presente legge svolgono un incarico dirigenziale e ai/alle quali siano stati conferiti almeno due incarichi dirigenziali di una durata complessiva di almeno otto anni presso strutture organizzative del Consiglio provinciale ed abbiano ottenuto una valutazione positiva, sono inquadrati/inquadrare d'ufficio, ad esaurimento, nella corrispondente fascia del ruolo unico di cui all'art. 2.

11. I vincitori e le vincitrici delle procedure selettive per la copertura di strutture dirigenziali della provincia concluse e in corso all'entrata in vigore della presente legge sono iscritti/iscritte, all'atto del conferimento dell'incarico, nella rispettiva fascia del ruolo unico di cui all'art. 2. Alle persone che nelle predette procedure selettive abbiano conseguito la mera idoneità alle nomine previste nelle sezioni A, B e C dell'albo dei dirigenti e aspiranti dirigenti di cui agli articoli 15 e 16 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, si applica il comma 3.

Art. 23.

Disposizioni transitorie per l'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige

1. Alle persone iscritte nella sezione A dell'albo dirigenti e aspiranti dirigenti dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige ai sensi del decreto del Presidente della Provincia



18 novembre 2019, n. 28, che al 1° gennaio 2022 ricoprono incarichi dirigenziali, è riconosciuta la qualifica di dirigente di prima fascia.

2. Alle persone iscritte nella sezione B dell'albo dirigenti e aspiranti dirigenti dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige ai sensi del decreto del Presidente della Provincia 18 novembre 2019, n. 28, che al 1° gennaio 2022 ricoprono incarichi dirigenziali, è riconosciuta la qualifica di dirigente di seconda fascia.

3. Le persone che al 1° gennaio 2022 sono in possesso della mera idoneità alle nomine previste nelle sezioni A e B dell'albo dirigenti e aspiranti dirigenti dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige sono iscritte ai sensi del decreto del Presidente della Provincia 18 novembre 2019, n. 28, a esaurimento, in una sezione separata del ruolo unico di cui all'art. 2 per un periodo di due anni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge. Trascorso tale periodo senza il conferimento di un incarico dirigenziale con contestuale riconoscimento della corrispondente qualifica dirigenziale, l'interessato/interessata decade dall'idoneità ed è cancellato/cancellata dal ruolo unico di cui all'articolo 2.

4. In sede di prima applicazione, alle persone di cui ai commi 1 e 2 è conferito un incarico dirigenziale ai sensi della presente legge per la durata di tre ovvero quattro anni.

5. I vincitori e le vincitrici delle procedure selettive per la copertura di strutture dirigenziali dell'amministrazione dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige concluse e in corso all'entrata in vigore della presente legge sono iscritti/iscritte, all'atto del conferimento dell'incarico, nella rispettiva fascia del ruolo unico di cui all'art. 2. Alle persone che nelle predette procedure selettive abbiano conseguito la mera idoneità alle nomine previste nelle sezioni A e B dell'albo dirigenti e aspiranti dirigenti dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige, si applica il comma 3.

TITOLO II

ORDINAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE

Capo I

STRUTTURA DIRIGENZIALE

Art. 24.

Principi generali

1. La provincia adegua il proprio sistema organizzativo alle esigenze di cittadini e cittadine, anche favorendo il coinvolgimento e la responsabilizzazione della dirigenza e del personale nel Governo dell'autonomia.

2. L'organizzazione e l'attività dell'amministrazione provinciale si basano sui seguenti principi:

a) chiarezza e trasparenza dell'attività dell'apparato amministrativo per una maggiore rispondenza alle esigenze di cittadini e cittadine;

b) chiara suddivisione delle competenze tra il livello politico e quello amministrativo nonché tra i vari livelli dirigenziali;

c) flessibilità delle strutture dirigenziali in rispondenza alle nuove esigenze della società;

d) efficacia ed economicità della gestione, semplificazione e pubblicità dei procedimenti.

3. La gestione del personale provinciale si ispira ai seguenti principi:

a) partecipazione e responsabilizzazione del personale di ogni livello, anche tramite un uso adeguato della delega;

b) formazione e aggiornamento professionale del personale;

c) mobilità del personale;

d) informazione del personale.

4. Il modello organizzativo delle aziende, delle agenzie e degli enti della provincia deve informarsi ai principi stabiliti dalla presente legge.

Art. 25.

Pianificazione strategica

1. La Giunta provinciale indica gli obiettivi di programmazione e governance che l'amministrazione provinciale deve perseguire ed emana le direttive generali per il loro raggiungimento e per la verifica dei relativi risultati.

2. Il/La Presidente della Provincia, gli assessori e le assessore provinciali hanno la responsabilità politica dell'attività amministrativa svolta nelle materie di loro competenza. Nel piano integrato di attività e organizzazione, attuato dalle strutture organizzative dell'amministrazione previa approvazione della Giunta provinciale, sono definiti gli obiettivi programmatici e strategici della *performance* e il collegamento tra *performance* individuale e risultati attesi. La relazione sul raggiungimento degli obiettivi è sottoposta all'approvazione della Giunta provinciale. La finalità del piano integrato è di garantire la massima semplificazione, una visione integrata e complessiva dei diversi assi di programmazione, la qualità e la trasparenza dei servizi per cittadini, cittadine e imprese, e la progressiva reingegnerizzazione dei processi. La valutazione individuale sul raggiungimento degli obiettivi concordati è il presupposto per l'erogazione degli elementi retributivi legati alla performance.


3. La Giunta provinciale, il/la Presidente della Provincia, gli assessori e le assessore provinciali esercitano le funzioni amministrative attribuite loro dalla legge.

4. Fatte salve le diverse previsioni contenute in leggi settoriali, rientrano nella competenza della Giunta provinciale in particolare:

a) il conferimento e la revoca di incarichi dirigenziali di prima fascia;

b) la promozione di liti attive, la resistenza a quelle passive nonché la transazione delle stesse;

c) l'approvazione dei capitolati generali dei contratti e disciplinari generali per le concessioni provinciali;



d) l'approvazione di atti a contenuto pianificatorio e l'emanazione di criteri per l'attribuzione di vantaggi economici;

e) la determinazione di tariffe, canoni, rette, assegni, indennità e compensi;

f) l'approvazione degli statuti degli enti della Provincia;

g) la nomina o designazione di rappresentanti della Provincia in seno ad altri enti;

h) l'assegnazione alle strutture organizzative dirigenziali delle quote del bilancio provinciale di rispettiva competenza, commisurandole agli obiettivi attribuiti alla responsabilità delle strutture stesse e delle strutture organizzative a queste subordinate.

5. La Giunta provinciale può delegare l'adozione di provvedimenti ai propri membri e a strutture organizzative subordinate. Il/La Presidente della Provincia, gli assessori e le assessore provinciali possono delegare l'adozione di provvedimenti a strutture organizzative subordinate. La delega non è ammessa per le attribuzioni di cui all'art. 54, comma 1, numeri 1), 2) e 7), e all'art. 98 dello Statuto speciale di autonomia per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol. I relativi provvedimenti sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione. Gli atti amministrativi adottati su delega della Giunta provinciale sono definitivi.

Art. 26.

Sistema organizzativo

1. Il sistema organizzativo della provincia si basa sul principio della distinzione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni di gestione. I dirigenti e le dirigenti svolgono in autonomia le funzioni e i compiti relativi alla gestione tecnica, finanziaria e amministrativa, nel rispetto degli indirizzi politico-amministrativi della Giunta provinciale.

2. La gestione tecnica, finanziaria e amministrativa è attribuita ai e alle dirigenti che, nell'ambito delle funzioni e dei compiti attribuiti loro dalla legge, sono responsabili del raggiungimento degli obiettivi, dell'attuazione dei programmi, dell'applicazione delle direttive e dell'osservanza delle priorità definite dalla Giunta provinciale.

3. Ai dirigenti e alle dirigenti sono assegnate le risorse finanziarie, organizzative e strumentali commisurate ai procedimenti e alle altre attribuzioni di competenza delle strutture organizzative cui sono preposti.

Art. 27.

Articolazione della struttura dirigenziale

1. La struttura dirigenziale dell'amministrazione provinciale si articola in:

- a) segreteria generale e direzione generale;
- b) dipartimenti;
- c) direzioni istruzione e formazione;
- d) ripartizioni;
- e) uffici;

f) circoli di scuola dell'infanzia e direzioni di scuola di musica.

2. In settori di particolare complessità possono essere previste, all'interno dei singoli dipartimenti o delle singole ripartizioni, apposite aree funzionali.

3. La specifica articolazione della struttura amministrativa, la denominazione e le competenze delle singole strutture organizzative nonché le direttive per l'individuazione del connesso trattamento economico previsto dai contratti collettivi, sono determinate con regolamento di esecuzione. Con tale regolamento è anche determinato il numero delle ripartizioni e degli uffici.

4. Le strutture organizzative di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d) sono dirette da dirigenti di prima fascia e le strutture organizzative di cui al comma 1, lettere e) ed f) da dirigenti di seconda fascia.

5. Ai fini della riorganizzazione e razionalizzazione della struttura amministrativa e degli enti e delle aziende strumentali - comunque denominati - della provincia, nonché ai fini della chiarezza e trasparenza dell'attività amministrativa in senso lato, con regolamento di esecuzione possono essere soppressi, accorpati o riorganizzati gli enti strumentali, le aziende, le agenzie, le fondazioni e i vari organismi costituiti nelle materie di competenza della provincia. A tale scopo il numero delle strutture organizzative e il contingente del personale della provincia possono essere adeguati nella misura strettamente necessaria.

Art. 28.

Segreteria generale Segretario/Segretaria generale

1. Il segretario/La segretaria generale opera alle dipendenze funzionali del/della Presidente della Provincia. Lui/Lei:

a) cura la trattazione dei provvedimenti che la Giunta provinciale deve adottare nonché la verbalizzazione delle sedute della Giunta provinciale;

b) cura i rapporti con la Corte dei conti, le istituzioni statali e l'Unione europea;


c) verifica l'istruttoria dei ricorsi gerarchici;

d) provvede al rogito dei contratti nei quali la provincia è parte nonché all'autentica delle scritture private e degli atti unilaterali nell'interesse della Provincia;

e) esercita le funzioni di segretario/segretaria generale della Giunta provinciale e verifica l'attuazione delle decisioni adottate;

f) esercita anche le funzioni di direttore/direttrice di dipartimento nei confronti delle ripartizioni poste alle sue dipendenze e di direttore/direttrice di ripartizione nei confronti degli uffici o delle aree funzionali eventualmente costituite all'interno della segreteria generale.

2. Per l'esercizio delle sue funzioni, al segretario/alla segretaria generale sono assegnati una segreteria e altro personale.



3. In caso di assenza o impedimento del segretario/della segretaria generale le sue funzioni sono esercitate dal vicesegretario/dalla vicesegretaria generale.

Art. 29.

Direzione generale Direttore/Direttrice generale

1. Il direttore/La direttrice generale opera alle dipendenze funzionali del/della Presidente della Provincia, al/alla quale relaziona periodicamente sull'attività svolta.

2. Il direttore/La direttrice generale:

a) provvede alla verifica della struttura dirigenziale e delle attività dell'amministrazione nonché dei procedimenti amministrativi connessi;

b) verifica l'impiego delle risorse finanziarie e umane;

c) supervisiona la dirigenza e le procedure di conferimento dei relativi incarichi;

d) esercita anche le funzioni di direttore/direttrice di dipartimento e, per quanto compatibili, di direttore/direttrice di ripartizione e d'ufficio nei confronti delle ripartizioni, degli uffici e delle aree funzionali posti alle sue dipendenze per lo svolgimento dei compiti che gli/le sono assegnati.

3. Il direttore/La direttrice generale convoca la conferenza dei direttori di dipartimento e delle direttrici di dipartimento nonché dei direttori di ripartizione e delle direttrici di ripartizione per coinvolgerli, con la partecipazione del segretario/della segretaria generale, in aspetti organizzativi, strutturali e procedurali di carattere generale.

4. Per l'esercizio delle sue funzioni, al direttore/alla direttrice generale sono assegnati una segreteria e altro personale.

5. In caso di assenza o impedimento del direttore/della direttrice generale le sue funzioni sono esercitate dal vicedirettore/dalla vicedirettrice generale.

Art. 30.

Dipartimento

1. Il dipartimento raggruppa le ripartizioni, le aree funzionali e gli uffici posti alle dipendenze di ciascun membro di Giunta in ragione della ripartizione delle materie ai sensi dell'art. 52, comma 3, dello Statuto di autonomia e degli articoli 67 e seguenti della legge provinciale 19 settembre 2017, n. 14. Il/La Presidente della Provincia può istituire fino a due dipartimenti per le ripartizioni di sua competenza e non facenti capo alla Segreteria generale o alla direzione generale.

2. Ove sussistano particolari esigenze o affinità di compiti, la Giunta provinciale determina specifiche modalità di coordinamento tra le ripartizioni dei vari dipartimenti.

3. La denominazione dei dipartimenti è stabilita con il decreto di ripartizione degli affari tra le singole assessorie e i singoli assessori effettivi.

Art. 31.

Direzioni Istruzione e Formazione

1. Le direzioni istruzione e formazione italiana, tedesca e ladina assicurano il raccordo con le direttive politiche sulla formazione e coordinano lo sviluppo complessivo del sistema educativo di istruzione e formazione. Per il gruppo linguistico ladino la direzione istruzione e formazione si occupa anche degli ambiti della cultura e del servizio giovani. Le direzioni istruzione e formazione sono equiparate ai dipartimenti e si articolano in ripartizioni, direzioni provinciali e servizi di valutazione. Con regolamento di esecuzione è stabilita l'istituzione di comitati al fine di un migliore raccordo, anche con le associazioni di categoria.

2. A ciascuna direzione istruzione e formazione è preposto/preposta un direttore/una direttrice per l'istruzione e la formazione in possesso di comprovate competenze manageriali e dirigenziali nel settore formativo.

Art. 32.

Direttore/Direttrice di dipartimento

1. Il direttore/La direttrice di dipartimento funge da raccordo tra il membro della Giunta provinciale competente per materia e le ripartizioni dipendenti, curando l'attuazione puntuale e tempestiva degli indirizzi e delle decisioni della Giunta provinciale e del membro di giunta competente per materia. A tal fine, su proposta di quest'ultimo la Giunta provinciale può, solo per specifici obiettivi di particolare rilevanza e con un'adeguata motivazione, attribuire al direttore/alla direttrice di dipartimento i relativi compiti, riservati dalla presente legge alle ripartizioni del dipartimento.

2. Il direttore/La direttrice di dipartimento supporta il membro della Giunta provinciale competente per materia, lo coadiuva in tutte le attività e in particolare nell'individuazione degli obiettivi strategici, nell'elaborazione dei piani integrati di attività e organizzazione e nella loro articolazione in piani settoriali, nella programmazione finanziaria e nella verifica del raggiungimento dei risultati.


3. Il direttore/La direttrice di dipartimento è responsabile dell'espletamento dei compiti assegnati al dipartimento, provvede a gestirne la complessità organizzativa e a impiegare efficacemente le risorse disponibili così da ottenere risultati, e assicura un adeguato flusso informativo all'interno del dipartimento.

4. In particolare, il direttore/la direttrice di dipartimento:

a) assicura al membro di giunta competente per materia l'effettivo coordinamento tra la strategia prescelta, le risorse impiegate e la gestione operativa;

b) destina le risorse umane alle strutture organizzative del dipartimento e assegna le risorse finanziarie ai rispettivi piani finanziari gestionali;

c) vista i provvedimenti di competenza del membro di giunta competente per materia e della Giunta provinciale per i fini di cui all'art. 13 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche;



d) adotta gli atti generali per la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa nonché per l'organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo del dipartimento e definisce le misure organizzative per la rilevazione e l'analisi dei costi e dei rendimenti dell'attività amministrativa, della gestione e delle decisioni organizzative;

e) stipula i contratti sopra soglia UE di particolare rilevanza;

f) coordina e controlla l'attività dei e delle dirigenti, sostituendosi ad essi in caso di inerzia;

g) istruisce i ricorsi gerarchici;

h) cura l'istruttoria di atti di natura politica;

i) conferisce gli incarichi di direttore/direttrice d'ufficio, dopo aver sentito il direttore di ripartizione preposto/la direttrice di ripartizione preposta;

j) autorizza le attività *extra* servizio dei dirigenti e delle dirigenti delle strutture organizzative del rispettivo dipartimento.

5. Il direttore/La direttrice di dipartimento è il diretto/la diretta superiore dei direttori e delle direttrici delle ripartizioni facenti capo al dipartimento.

Nei loro confronti esercita funzioni di iniziativa, coordinamento e controllo. D'intesa con il membro di giunta competente per materia e sentiti il/la dipendente e i direttori e le direttrici di ripartizione interessati provvede all'assegnazione e al trasferimento di dipendenti tra le singole ripartizioni del dipartimento, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

6. Il direttore/La direttrice di dipartimento ha facoltà di avocare a sé, nelle materie che gli/le sono assegnate, l'adozione di provvedimenti di competenza dei/delle dirigenti.

7. Per esigenze a cui non si può far fronte con personale in servizio, il direttore/la direttrice di dipartimento può conferire incarichi individuali a esperti ed esperte di comprovata competenza, definendo preventivamente limiti temporali, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Art. 33.

Segreteria dipartimentale

1. Nell'esercizio delle loro funzioni i direttori e le direttrici di dipartimento si avvalgono di una segreteria dipartimentale in cui opera personale assegnato al dipartimento.

2. La segreteria dipartimentale provvede a:

a) fornire informazioni e consulenze al membro di giunta competente per materia e al direttore preposto o alla direttrice preposta;

b) predisporre programmi di attività a medio e lungo termine;

c) svolgere lavori di documentazione nonché analisi e studi;

d) verificare, su specifico incarico, il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità delle iniziative previste nei programmi di attività e nei progetti del dipartimento.

Art. 34.

Ripartizione

1. La ripartizione è una struttura organizzativa che si occupa di settori omogenei e si articola in almeno tre uffici.

2. Le direzioni provinciali istituite nell'ambito delle Direzioni istruzione e formazione sono equiparate alle ripartizioni.

Art. 35.

Direttore/Direttrice di ripartizione

1. Il direttore/La direttrice di ripartizione è responsabile dell'espletamento dei compiti assegnati alla ripartizione. Insieme ai direttori e alle direttrici d'ufficio definisce, nel quadro degli obiettivi, dei programmi e delle priorità della ripartizione, gli obiettivi da perseguire nelle attività degli uffici della ripartizione, ne programma e coordina l'esecuzione e ne verifica l'attuazione, sostituendosi, se necessario, al direttore/alla direttrice d'ufficio. Inoltre, assicura un adeguato flusso informativo all'interno della ripartizione.

2. Il direttore/La direttrice di ripartizione provvede all'assegnazione e alla mobilità del personale tra gli uffici della ripartizione, sentiti il personale stesso e i direttori e le direttrici degli uffici interessati.

3. Il direttore/La direttrice di ripartizione esercita le funzioni amministrative nelle materie di competenza della ripartizione, escluse quelle espressamente attribuite ad altre strutture organizzative.

4. In particolare, il direttore/la direttrice di ripartizione:

a) coadiuva il direttore/la direttrice di dipartimento nella programmazione di strategie e attività, e ha inoltre la facoltà di formulare proposte;


b) stipula i contratti sopra soglia UE che non sono di particolare rilevanza e i contratti sotto soglia UE;

c) concede le agevolazioni economiche, di qualunque genere, in osservanza dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale;

d) vista i provvedimenti di competenza del membro di giunta competente per materia e della Giunta provinciale per i fini di cui all'art. 13 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.

5. I direttori e le direttrici provinciali esercitano le funzioni attribuite ai direttori e alle direttrici di ripartizione. Tali dirigenti possono dirigere contestualmente anche la Direzione istruzione e formazione.

6. Nella rispettiva Direzione istruzione e formazione un direttore o una direttrice provinciale esercita le funzioni di sovrintendente ossia di intendente scolastico/scolastica; la sua nomina avviene in base alla procedura di cui all'art. 19 dello Statuto di autonomia. A tale direttore/direttrice provinciale è assegnato, come struttura di supporto, l'ispettorato scolastico. Questi direttori e direttrici provinciali possono delegare alle ispettrici e agli ispettori scolastici compiti di coordinamento, dirigenza o ispezione in relazione a specifiche materie o gradi di scuola; possono inoltre, in accordo



con il direttore/la direttrice della Direzione istruzione e formazione competente, delegare propri compiti anche ad altre direzioni provinciali o ripartizioni.

Art. 36.

Ufficio

1. Gli uffici sono le strutture operative all'interno delle singole ripartizioni.

2. Di norma gli uffici sono dotati di almeno dieci dipendenti, oltre al direttore/alla direttrice d'ufficio.

Art. 37.

Direttore/Direttrice di ufficio

1. Il direttore/La direttrice d'ufficio assicura il buon andamento dell'ufficio e cura l'esecuzione dei provvedimenti di competenza propria e delle strutture organizzative sovraordinate.

2. Il direttore/La direttrice d'ufficio cura personalmente o assegna ad altro/altra dipendente dell'ufficio l'istruttoria e ogni altro adempimento inerente ai singoli procedimenti amministrativi. È responsabile di ogni singolo procedimento, fino a quando non lo ha assegnato ad altri.

3. Il direttore/La direttrice d'ufficio coadiuva il direttore/la direttrice di ripartizione e il direttore/la direttrice di dipartimento nella programmazione delle attività, sia nella fase propositiva sia in quella di verifica.

4. Il direttore/La direttrice d'ufficio è il diretto/la diretta superiore del personale assegnato all'ufficio e vigila sull'osservanza dei doveri di servizio da parte dello stesso.

5. Il direttore/La direttrice d'ufficio esercita le competenze attribuite o delegate. Provvede in particolare:

a) all'esecuzione delle operazioni successive all'approvazione dei progetti o dei contratti per lavori, acquisti, forniture, prestazioni e servizi;

b) alla liquidazione delle spese e all'accertamento delle entrate relative ad atti divenuti esecutivi;

c) all'attività di certificazione.

6. Il direttore/La direttrice d'ufficio può, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, delegare, per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle proprie competenze delegabili, non aventi rilevanza esterna, a dipendenti in possesso delle necessarie competenze professionali. In via transitoria, tale delega è conferita prioritariamente ai sostituti e alle sostitute dei direttori/delle direttrici d'ufficio di cui all'art. 22, comma 9.

Art. 38.

Istituzioni formative della Provincia

1. Le scuole dell'infanzia, le scuole primarie e gli istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado e artistica a carattere statale nonché le scuole professionali e di musica della provincia costituiscono le istituzioni

formative del sistema educativo provinciale d'istruzione e formazione. Esse definiscono e realizzano l'attività educativa e formativa nel rispetto dell'autonomia che è loro riconosciuta e delle competenze attribuite loro dalla normativa vigente.

2. Le scuole dell'infanzia e le scuole professionali e di musica della provincia sono dirette da dirigenti di seconda fascia.

Art. 39.

Dirigenti di scuola dell'infanzia, di scuola professionale o di scuola di musica della Provincia

1. Il/La dirigente di una scuola dell'infanzia o di una scuola professionale o di una scuola di musica della provincia organizza l'attività scolastica secondo criteri di efficacia formativa, nel rispetto degli ordinamenti vigenti.

2. Il/La dirigente ha la legale rappresentanza dell'istituzione alla quale è stata attribuita personalità giuridica.

3. Il/La dirigente delle scuole dell'infanzia e delle scuole di musica della provincia coadiuva il direttore/la direttrice provinciale competente e il direttore/la direttrice di istruzione e formazione competente nella programmazione delle attività, sia nella fase propositiva sia in quella di verifica.

4. Il/La dirigente delle istituzioni formative di cui al comma 1:

a) esercita tutte le competenze che gli/le sono attribuite o delegate;

b) è il diretto/la diretta superiore del personale assegnato all'istituzione formativa dalla provincia e dai comuni e vigila sull'osservanza dei doveri di servizio da parte dello stesso.

5. Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il/la dirigente di istituzioni formative di cui al comma 1, può avvalersi di insegnanti di scuola dell'infanzia o di docenti da lui/lei individuati, cui può delegare specifici compiti.

Art. 40.

Gestione del personale

1. Tutti i provvedimenti di gestione del personale sono, per quanto non diversamente disposto, di competenza del diretto/della diretta superiore a norma della presente legge.

2. Compete, in particolare, al diretto/alla diretta superiore:

a) vigilare sull'osservanza dei doveri d'ufficio e autorizzare brevi assenze dal servizio nei casi di stretta necessità;

b) autorizzare e disporre le missioni di servizio e la partecipazione a corsi di aggiornamento e di formazione nel territorio provinciale;

c) determinare i turni e gli orari di servizio, nel rispetto dei criteri prestabiliti;



d) autorizzare il congedo ordinario;

e) autorizzare la prestazione di lavoro straordinario nel limite del contingente assegnato alla struttura e il recupero del lavoro straordinario prestato.

3. Compete rispettivamente al direttore/alla direttrice di dipartimento o di ripartizione autorizzare e disporre:

a) le missioni di servizio e la partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento in località ubicate nel territorio nazionale, escluso quello provinciale;

b) i congedi straordinari per matrimonio, per esami, per prove di concorso o di abilitazione, per donare il sangue, per decesso e per altri gravi motivi, esclusi la malattia e il congedo straordinario per malattia del figlio/della figlia.

4. Competono al direttore/alla direttrice della ripartizione competente per il personale:

a) i provvedimenti connessi con la selezione, l'assunzione e l'assegnazione del personale, compresa la nomina in ruolo, fatta eccezione per il personale dirigente;

b) i provvedimenti di amministrazione del personale non riservati o delegati ai sensi della presente legge e di altre norme alle e ai superiori del personale interessato;

c) i provvedimenti di cessazione dal servizio, esclusi quelli attribuiti ad altre strutture organizzative per effetto di altre norme specifiche;

d) la disposizione di ispezioni sull'osservanza dei doveri d'ufficio del personale;

e) i provvedimenti relativi alla corresponsione del trattamento economico, inclusi gli adempimenti fiscali e contributivi, nonché i trattamenti di quiescenza e di previdenza del personale ispettivo, dirigente, docente e educativo delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado dell'Alto Adige.

5. Compete al direttore/alla direttrice di dipartimento autorizzare e disporre le missioni di servizio e la partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento in località ubicate all'estero.

Art. 41.

Gestione di progetti

1. Fatti salvi gli eventuali altri strumenti disponibili, per la realizzazione e gestione dei progetti che coinvolgono più dipartimenti, ripartizioni o uffici possono essere adottate, per la durata degli stessi, forme idonee di gestione progettuale.

Art. 42.

Responsabilità dei/delle dirigenti

1. I dirigenti e le dirigenti sono direttamente responsabili del risultato dell'attività svolta dalla struttura cui sono preposti e rispondono dell'attuazione dei programmi, dei progetti e delle direttive impartite dalla Giunta provinciale o dal membro di giunta competente per materia; rispondono altresì del corretto impiego delle risorse.

2. Alla fine di ogni anno solare il direttore/la direttrice preposto/preposta presenta al direttore/alla direttrice di ripartizione ovvero d'ufficio una relazione scritta in ordine al conseguimento degli obiettivi fissati all'inizio dell'anno; in qualsiasi momento può inoltre contestargli/contestarle l'insoddisfacente espletamento dei compiti dirigenziali.

3. In caso di valutazione negativa, il direttore interessato/la direttrice interessata può presentare le sue controdeduzioni nel termine di trenta giorni.

4. Qualora consideri insufficienti le controdeduzioni presentate, il dirigente preposto/la dirigente preposta rimette gli atti alla struttura competente per la revoca dell'incarico dirigenziale.

Capo II

STRUTTURE PRESSO GLI ORGANI POLITICI

Art. 43.

Segreteria del/della Presidente della Provincia

1. Della segreteria del/della Presidente della Provincia fanno parte il/la Capo di Gabinetto, il/la portavoce, tre segretari/segretarie particolari, un segretario/una segretaria personale, l'autista e altre quattro unità di personale addette al supporto organizzativo e strategico del/della Presidente della Provincia.

Art. 44.

Capo di Gabinetto

1. Il/La Capo di Gabinetto coadiuva il/la Presidente della Provincia nell'esercizio delle sue funzioni e nella trattazione delle materie di sua competenza. Su indicazione del/della presidente, il/la Capo di Gabinetto ha diritto, su richiesta, di ottenere copia dei provvedimenti formali con efficacia esterna adottati dagli assessori/dalle assessorie e dalle strutture della provincia e di prendere visione della relativa documentazione.


2. Il/La Capo di Gabinetto non può interferire nell'attività delle strutture provinciali né sostituirsi a esse. Nell'esercizio dei suoi compiti il/la Capo di Gabinetto risponde direttamente al/alla Presidente della Provincia.

3. Il/La Presidente della Provincia sceglie il/la Capo di Gabinetto tra il personale iscritto nella prima fascia del ruolo unico di cui all'art. 2, per la sua stessa durata in carica. La nomina del/della Capo di Gabinetto può essere conferita anche con le modalità di cui all'art. 9.

Art. 45.

Portavoce del/della Presidente della Provincia

1. Per il periodo della sua durata in carica il/la Presidente della Provincia può avvalersi di un/una portavoce, che può essere anche una persona esterna all'am-



ministrazione, il cui compito sarà di curare i rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione. Per tutta la durata dell'incarico la persona nominata direttamente dal Presidente della Provincia quale suo/sua portavoce non può esercitare attività nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche.

Art. 46.

Segretari e segretarie particolari

1. Il/La Presidente della Provincia può avere alle proprie dirette dipendenze fino a tre segretari/segretarie particolari e un segretario/una segretaria personale; ogni assessore/assessora provinciale può avere alle proprie dirette dipendenze un segretario/una segretaria particolare. I segretari e le segretarie coadiuvano il/La Presidente della Provincia ovvero gli assessori e le assessore nello svolgimento delle attività connesse con la loro carica.

2. I segretari e le segretarie particolari nonché il segretario/la segretaria personale rispondono dell'esercizio dei loro compiti al/alla Presidente della Provincia o all'assessore/assessora provinciale dal quale/dalla quale dipendono.

3. Nell'espletamento dei loro compiti i segretari e le segretarie particolari possono consultare i direttori e le direttrici delle strutture organizzative. Tuttavia, non possono interferire nell'attività degli uffici o impartire loro istruzioni né trattare affari di competenza degli uffici.

4. I segretari e le segretarie particolari nonché il segretario/la segretaria personale possono essere scelti fra il personale della provincia o anche tra persone estranee all'amministrazione provinciale in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso all'impiego provinciale.

5. L'assunzione dei segretari e delle segretarie particolari nonché del segretario/della segretaria personale è a tempo determinato; l'incarico è rinnovabile e, comunque, di durata non superiore a quella del mandato del/della Presidente della Provincia o del rispettivo assessore/della rispettiva assessora.

Art. 47.

Segreterie assessorili

1. Ciascun membro della giunta provinciale è coadiuvato da una segreteria assessorile in cui opera personale individuato tra i dipendenti e le dipendenti dell'amministrazione provinciale o chiamato dall'esterno per la durata in carica del membro di Giunta e in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso all'impiego provinciale.

2. Fanno parte del citato personale di diretta collaborazione del membro di giunta il segretario/la segretaria particolare, l'addetto/addetta alla comunicazione, l'autista e altre quattro unità di personale addette al supporto organizzativo e strategico del membro della Giunta.

3. Il personale delle segreterie assessorili, ad esclusione del segretario/della segretaria particolare, è sottoposto al direttore/alla direttrice di dipartimento,

ferma restando la dipendenza funzionale dal membro della giunta provinciale. Detto personale può consultare i/le dirigenti delle strutture organizzative, ma non può interferire nelle attività amministrative o impartire istruzioni.

Art. 48.

Trattamento economico

1. Il trattamento economico del personale di cui al presente capo viene determinato dalla Giunta provinciale nel rispetto dei principi della contrattazione collettiva. È comunque garantito il trattamento economico in essere all'entrata in vigore della presente legge.

Capo III

ALTRE STRUTTURE ORGANIZZATIVE

Art. 49.


Avvocatura

1. L'avvocatura della provincia è collocata all'interno della segreteria generale ed è posta alle dipendenze funzionali del/della Presidente della Provincia. All'avvocatura è preposto/preposta l'avvocato/avvocata della provincia, individuato/individuata tra i dirigenti e le dirigenti di prima fascia del ruolo unico di cui all'art. 2. L'avvocatura è composta da avvocati e avvocate, distinti in due livelli, alcuni con funzioni di coordinamento, e da personale amministrativo di supporto. Agli avvocati e alle avvocate è assicurata piena indipendenza e autonomia nella trattazione continuativa degli affari legali esclusivamente per la provincia, nel rispetto delle direttive generali dell'avvocato/avvocata della provincia.

2. Gli avvocati e le avvocate con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, in servizio presso l'avvocatura della provincia e iscritti nell'elenco speciale annesso all'albo professionale forense tenuto dal consiglio dell'ordine competente per territorio, sono inquadrati di diritto nel profilo professionale di legale. Essi sono suddivisi in due livelli in ragione del grado di esperienza e di specializzazione, della professionalità acquisita e delle abilitazioni professionali conseguite.

3. I due livelli in cui sono inquadrati gli avvocati e le avvocate, le funzioni di coordinamento, le competenze specifiche dell'avvocatura, le modalità di assegnazione dei contenziosi in considerazione delle competenze acquisite, le misure atte a garantire ad avvocati e avvocate autonomia e indipendenza di giudizio, e il loro costante aggiornamento professionale sono disciplinati con regolamento di esecuzione.

4. Il trattamento economico degli avvocati e delle avvocate, adeguato al ruolo e alla funzione professionale svolta nonché al regime di esclusiva cui è soggetta la loro attività, è definito con contratto collettivo; il trattamento economico complessivo degli avvocati e delle avvocate



con funzioni di coordinamento, inquadrati nel livello più elevato, corrisponde al trattamento economico medio dei e delle dirigenti di seconda fascia dell'amministrazione provinciale.

5. Sino all'adozione del regolamento di esecuzione e nelle more della contrattazione collettiva, rimane in essere il trattamento economico in godimento al momento di entrata in vigore della presente legge.

6. Gli avvocati e le avvocate che alla data di entrata in vigore della presente legge erano preposti alla direzione delle aree dell'avvocatura della provincia sono iscritti di diritto e a esaurimento nella corrispondente fascia del ruolo unico di cui all'art. 2. Essi sono altresì inquadrati nel livello più elevato previsto per gli avvocati e le avvocate in servizio presso la provincia ai sensi del regolamento di esecuzione di cui al comma 3.

Art. 50.

Organismo di valutazione

1. L'organismo di valutazione, collocato presso il consiglio della Provincia autonoma di Bolzano, esercita, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio, le seguenti funzioni:

a) monitora il funzionamento del sistema dei controlli interni all'amministrazione provinciale;

b) esprime un parere in merito alla relazione sulla performance delle strutture organizzative dell'amministrazione provinciale;

c) valida il sistema di attribuzione dei premi al personale della provincia;

d) attesta l'adempimento degli obblighi in materia di trasparenza e integrità;

e) redige una relazione sulla legittimità, l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa della provincia e degli enti da essa dipendenti;

f) si raccorda con gli organi di controllo esterno e le autorità indipendenti a livello statale ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni;

g) esegue l'analisi delle relazioni sui costi successivi presentate dai/dalle proponenti di una proposta di legge;

h) esprime il parere motivato di cui all'art. 5, comma 5, lettera b), della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e successive modifiche, sulle ipotesi di contratti collettivi.

2. L'organismo di valutazione relaziona al consiglio della Provincia autonoma di Bolzano e alla Giunta provinciale sull'attività di cui al comma 1 entro giugno dell'anno successivo.

3. L'organismo di valutazione effettua, in base a un programma di lavoro annuale, i controlli, anche di natura collaborativa, funzionali all'attività di vigilanza sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica nei confronti degli enti individuati dall'art. 79, comma 3, dello

Statuto di autonomia. Da questi controlli sono esclusi gli enti locali, al cui controllo provvede la competente ripartizione provinciale.

4. L'organismo di valutazione è composto da sei membri, di cui tre nominati dalla Giunta provinciale e tre dall'ufficio di presidenza del Consiglio provinciale. Rimane in carica cinque anni e può essere rinnovato. I suoi membri, anche estranei all'amministrazione, sono dotati di requisiti di elevata professionalità. Uno di essi esercita le funzioni di coordinatore/coordinatrice. I membri dell'organismo di valutazione non possono essere nominati tra i soggetti che rivestano cariche pubbliche elettive o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali.

5. L'organismo di valutazione definisce con propri atti interni le modalità del proprio funzionamento. La sua dotazione di personale non può superare le cinque unità. Alla copertura di tali posti si provvede mediante personale dell'amministrazione provinciale, del Consiglio provinciale o di altre amministrazioni, società o enti pubblici, senza che ciò comporti un aumento del contingente di personale complessivo delle amministrazioni, società o enti di provenienza.

6. Gli incarichi dei membri dell'organismo di valutazione in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sono confermati fino alla loro rispettiva scadenza.

Art. 51.

Stampa e comunicazione

1. Un'efficace, tempestiva e professionale opera di informazione a cittadini e cittadine sulle attività della Giunta provinciale e dell'amministrazione provinciale è svolta dall'agenzia di stampa e comunicazione, di seguito denominata agenzia, gestita come ripartizione.

2. La Giunta provinciale approva il piano di sviluppo della comunicazione e dell'informazione elaborato dall'agenzia e inteso come strumento di garanzia della trasparenza amministrativa.

3. L'agenzia si avvale di uno specifico sistema informativo per fornire tempestivamente, attraverso tutti i media, tutte le informazioni possibili sulle attività della Giunta provinciale e dell'amministrazione provinciale.

4. Allo svolgimento delle attività giornalistiche di competenza dell'agenzia la provincia può assegnare, con contratto a tempo determinato di durata pari a quella della legislatura, non più di dodici giornalisti e giornaliste.

5. Il/La responsabile dell'agenzia assume la qualifica di direttore/direttrice; è nominato/nominata dalla Giunta provinciale e opera in base alle direttive impartite dall'organo di vertice dell'amministrazione.

6. L'incarico di direttore/direttrice dell'ufficio stampa è conferito, con la procedura di cui all'art. 9, a una persona iscritta all'albo nazionale dei giornalisti, elen-



co professionisti, che in qualità di caporedattore/caporedattrice assume anche il ruolo di direttore/direttrice responsabile.

TITOLO III
ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 52.

Valorizzazione delle alte professionalità

1. Per favorire la valorizzazione del personale avente elevata professionalità è istituito un apposito elenco. Al personale che vi è iscritto possono essere affidati incarichi a tempo determinato, di durata non superiore a cinque anni, rinnovabili, per lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione.

2. I requisiti per l'iscrizione e la permanenza nell'elenco nonché il numero massimo di incarichi di alta professionalità che possono essere affidati al personale altamente qualificato, inserito nell'elenco, sono determinati con regolamento di esecuzione.

3. L'incarico di alta professionalità è conferito dal/dalla dirigente di prima fascia della struttura di riferimento. Gli incarichi di alta professionalità sono oggetto di verifica annuale da parte del/della dirigente della struttura di assegnazione e sono revocati in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi fissati.

4. Al personale a cui sono conferiti gli incarichi di cui al comma 1 spetta una specifica indennità stabilita dalla pertinente contrattazione collettiva.

Art. 53.

Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano

1. Le disposizioni dell'art. 28, comma 3, dell'art. 46 e dell'art. 52 trovano applicazione anche per il consiglio della Provincia autonoma di Bolzano.

2. In riferimento alle disposizioni dell'art. 46 i componenti dell'ufficio di presidenza sono da equiparare agli assessori provinciali.

Art. 54.

*Modifica della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17,
«Disciplina del procedimento amministrativo»*

1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'art. 13 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera:

«d) per la corrispondenza alla strategia approvata, alle risorse previste e alle indicazioni fornite con il Piano integrato di attività e organizzazione, dal direttore di dipartimento competente.»

2. Il comma 2 dell'art. 13 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è così sostituito:

«2. Ogni proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione della Giunta provinciale deve essere corredata dei visti di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d).»

TITOLO IV

ABROGAZIONI E DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 55.

Abrogazione di norme

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) la legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modifiche;

b) la legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, e successive modifiche;

c) la legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche;

d) l'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 1 della legge provinciale 6 luglio 2017, n. 9, e successive modifiche.

2. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dalla presente legge, continuano ad applicarsi l'allegato A della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, nella versione vigente prima della sua abrogazione, il decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, nonché i regolamenti di esecuzione della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche.

Art. 56.


Disposizioni finanziarie

1. Salvo quanto previsto all'art. 2, all'attuazione degli adempimenti disposti dalla presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio provinciale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, 21 luglio 2022

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER



Anlage A/Allegato A

Verzeichnis der Hilfskörperschaften und der Gesellschaften mit Beteiligung der Autonomen Provinz Bozen (Artikel 22 Absatz 5)/Elenco degli enti strumentali e delle società partecipate dalla Provincia autonoma di Bolzano (articolo 22, comma 5)

Körperschaft/Gesellschaft Ente/Società	Erste Ebene Prima fascia	Zweite Ebene Seconda fascia
Agentur für Bevölkerungsschutz Agenzia per la Protezione civile	Erste Ebene Prima fascia	
Ladinisches Kulturinstitut „Micurà de Rü“ Istituto ladino di cultura "Micurà de Rü"		Zweite Ebene Seconda fascia
RAS – Rundfunk- und Fernseh-Anstalt Südtirol RAS Radiotelevisione Azienda Speciale della Provincia autonoma di Bolzano	Erste Ebene Prima fascia	
Betrieb Landesmuseen Azienda Musei provinciali	Erste Ebene Prima fascia	
Landesfachhochschule für Gesundheitsberufe „Claudiana“ Scuola provinciale Superiore di Sanità "Claudiana"	Erste Ebene Prima fascia	
Arbeitsförderungsinstitut – AFI Istituto per la promozione dei lavoratori - IPL		Zweite Ebene Seconda fascia
Versuchszentrum Laimburg Centro di sperimentazione Laimburg	Erste Ebene Prima fascia	
Agentur Landesdomäne Agenzia Demanio provinciale	Erste Ebene Prima fascia	
Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung – ASWE Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - ASSE	Erste Ebene Prima fascia	
Agentur für die Verfahren und Aufsicht im Bereich öffentliche Bau-, Dienstleistungs- und Lieferaufträge – AOV Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - ACP	Erste Ebene Prima fascia	
Institut für den sozialen Wohnbau – Wohnbauinstitut Istituto per l'edilizia sociale - IPES	Erste Ebene Prima fascia	
Agentur für die Aufsicht über die Einhaltung der Vorschriften betreffend die Sozialbindung für den geförderten Wohnbau – AWA Agenzia per la vigilanza sul rispetto delle prescrizioni relative al vincolo sociale dell'edilizia abitativa agevolata - AVE		Zweite Ebene Seconda fascia
Südtiroler Sanitätsbetrieb Azienda Sanitaria dell'Alto Adige	Erste Ebene Prima fascia	
Südtiroler Einzugsdienste AG Alto Adige Riscossioni SpA	Erste Ebene Prima fascia	
Südtiroler Informatik AG Informatica Alto Adige SpA	Erste Ebene Prima fascia	

(Omissis)



REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 30 agosto 2023, n. 0145/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi in materia di istruzione e formazione di alunni stranieri, in attuazione degli articoli 6, comma 2, e 16 della legge regionale 3 marzo 2023, n. 9 (Sistema integrato di interventi in materia di immigrazione).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 36 del 6 settembre 2023)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 3 marzo 2023, n. 9 (Sistema integrato di interventi in materia di immigrazione), finalizzata alla promozione di iniziative volte ad un'efficace gestione del fenomeno migratorio, favorendo, nell'ambito di una cornice di legalità, lo sviluppo armonioso di relazioni tra le persone, con l'obiettivo generale di mitigare l'impatto sociale del fenomeno migratorio nel territorio regionale;

Visto, in particolare, l'art. 6, comma 2, della legge regionale n. 9/2023, ai sensi del quale l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi alle istituzioni scolastiche e agli enti locali, in forma singola o associata, per la realizzazione di interventi in materia di istruzione e formazione di alunni stranieri;

Considerato che, ai sensi dell'art. 16 della medesima legge regionale, «con regolamento regionale, in relazione agli interventi contributivi di cui ai capi II e III, sono stabiliti i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione delle istanze e dei rendiconti, le modalità di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, le tipologie di spese ammissibili, le modalità di concessione ed erogazione dei contributi, nonché le modalità per le attività di verifica e controllo. Con il medesimo regolamento sono altresì fissati i termini dei procedimenti»;

Visto lo schema di «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi in materia di istruzione e formazione di alunni stranieri, in attuazione degli articoli 6, comma 2, e 16 della legge regionale 3 marzo 2023, n. 9 (Sistema integrato di interventi in materia di immigrazione);

Visto il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres e successive modifiche;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale n. 17/2007;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1327 del 25 agosto 2023;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi in materia di istruzione e formazione di alunni stranieri, in attuazio-

ne degli articoli 6, comma 2, e 16 della legge regionale 3 marzo 2023, n. 9 (Sistema integrato di interventi in materia di immigrazione)», nel testo allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi in materia di istruzione e formazione di alunni stranieri, in attuazione degli articoli 6, comma 2, e 16 della legge regionale 3 marzo 2023, n. 9 (Sistema integrato di interventi in materia di immigrazione).

(Omissis).

Capo I

OGGETTO E DEFINIZIONI

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione degli articoli 6, comma 2, e 16 della legge regionale 3 marzo 2023, n. 9 (Sistema integrato di interventi in materia di immigrazione), di seguito legge, disciplina i contributi per la realizzazione di azioni in materia di istruzione e formazione di alunni stranieri, previa procedura valutativa delle domande.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:

a) laboratorio: gruppo di persone che collaborano attivamente per raggiungere uno scopo comune chiaro, concreto e definito. La partecipazione attiva e il coinvolgimento diretto e reciproco è realizzata tra tutti i partecipanti attraverso attività come workshop, dibattiti e scambi. La composizione numerica minima è di quattro partecipanti, di cui tre destinatari finali e un esperto individuato tra ricercatori, accademici, operatori sociali, rappresentanti delle istituzioni, mediatori culturali, docenti. I destinatari finali possono partecipare al medesimo laboratorio una sola volta;

b) firma digitale valida: la firma digitale è considerata valida se basata su un certificato in corso di validità rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (regolamento EIDAS). La firma è apposta utilizzando dispositivi che soddisfino i requisiti di cui all'allegato II del regolamento EIDAS.



Capo II

SOGGETTI RICHIEDENTI E PARTENARIATO

Art. 3.

Soggetti richiedenti

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente regolamento i seguenti soggetti:

- a) le istituzioni scolastiche statali e paritarie;
- b) gli enti locali, in forma singola o associata.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono presentare domanda:

- a) singolarmente;
- b) nell'ambito di un rapporto di partenariato, come descritto all'art. 4.

3. Nel caso di presentazione di progetti nell'ambito di un rapporto di partenariato, il soggetto capofila è l'unico beneficiario e referente nei confronti dell'Amministrazione regionale.

4. Lo stesso soggetto, singolarmente o in qualità di capofila di partenariato, può presentare la domanda di contributo per le medesime attività di cui all'art. 5, una sola volta nell'anno solare di riferimento.

Art. 4.

Partenariato

1. Per partenariato si intende il rapporto fra più soggetti che condividono le finalità e il contenuto del progetto nella sua interezza e concordano le attività e i compiti spettanti a ciascuno di essi.

2. Ciascuno dei *partner* fornisce un apporto in termini di servizi, di logistica o di personale.

3. Per ogni progetto è previsto un numero massimo di cinque *partner*.

4. Lo stesso soggetto, in qualità di partner, può partecipare alle medesime attività di cui all'art. 5, una sola volta nell'anno solare di riferimento, a pena di esclusione dalla *partnership* di tutte le iniziative progettuali presentate.

*Capo III*PROGETTI, SPESE AMMISSIBILI, SPESE INAMMISSIBILI,
E AMMONTARE DEI CONTRIBUTI

Art. 5.

Progetti ammissibili

1. Sono ammissibili a contributo le iniziative progettuali che prevedano una o più delle seguenti attività nella forma del laboratorio:

- a) la formazione alla cittadinanza e l'apprendimento della lingua italiana;
- b) la conoscenza della Costituzione, dell'ordinamento italiano e delle sue istituzioni nazionali e regionali;
- c) l'attività di mediazione linguistica e culturale;
- d) la partecipazione dei genitori alla vita scolastica dei minori, il dialogo con le famiglie;
- e) la formazione, l'educazione interculturale e la conoscenza del fenomeno migratorio, da parte dei dirigenti, dei docenti e del personale non docente;
- f) l'introduzione e la conoscenza delle lingue e delle culture di origine delle persone straniere immigrate;
- g) la sperimentazione e la diffusione di buone pratiche di educazione interculturale;

h) progetti finalizzati al superamento delle difficoltà linguistiche e formative degli alunni stranieri e per contrastare la dispersione scolastica.

2. I progetti di cui al comma 1, si svolgono nel territorio del Friuli-Venezia Giulia.

Art. 6.

Principi generali per l'ammissibilità delle spese

1. La spesa per essere ammissibile rispetta i seguenti principi generali:

- a) è relativa al progetto finanziato;
- b) è generata durante il periodo di durata del progetto finanziato, riferibile al periodo di durata del progetto finanziato e pagata entro il termine di presentazione del rendiconto.

Art. 7.

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili le seguenti tipologie di spese, sostenute dalla data di presentazione della domanda di contributo alla data di presentazione del rendiconto:


- a) spese di personale relative al progetto finanziato: con riferimento alle attività erogate da parte del personale del Ministero competente in materia di istruzione, sono ammissibili spese per funzioni di docenza e di coordinamento (*tutor*), in base ai costi orari del comparto scuola, definiti dal contratto collettivo nazionale di lavoro;
- b) spese per mediatori linguistici e culturali, per relatori, studiosi, assunti o altrimenti contrattualizzati, con qualsiasi tipo di contratto di lavoro o di prestazione d'opera, e relativi oneri fiscali, previdenziali, assicurativi a carico del soggetto beneficiario;
- c) spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute dal personale e rimborsate dal soggetto beneficiario ovvero sostenute direttamente dal soggetto beneficiario a favore del personale, ed eventuali diarie forfettarie, se predeterminate contrattualmente dal soggetto beneficiario;
- d) spese di pubblicità e di promozione relative al progetto finanziato: in particolare, spese per servizi di ufficio stampa; spese per stampe, pubblicazioni o atti di convegni, distribuzione e affissione di locandine e manifesti; spese per prestazioni professionali di ripresa video, registrazione audio, servizi fotografici; spese di pubblicità;
- e) spese per la gestione di spazi relativi al progetto finanziato: in particolare, spese per la locazione di spazi per laboratori o per altre attività funzionali al progetto; spese per la manutenzione, per le utenze e per la pulizia degli spazi per gli eventi o per le altre attività;
- f) spese per libri e piccole attrezzature.

2. Le spese sostenute di cui al comma 1, lettere d), e) ed f) sono rispettivamente ammissibili nella misura massima del 20 per cento dell'importo del contributo.

Art. 8.

Spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili le seguenti spese:
- a) imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo che costituisca un costo a carico del soggetto beneficiario;
 - b) contributi in natura;
 - c) spese per l'acquisto di beni immobili e mobili registrati;
 - d) ammende, sanzioni, penali ed interessi;
 - e) altre spese prive di una specifica destinazione;
 - f) liberalità, doni e omaggi;
 - g) spese di rappresentanza.



Art. 9.

Documentazione della spesa

1. La documentazione giustificativa della spesa è costituita, dalla fattura o documento equivalente, corredati del documento attestante l'avvenuto pagamento. Ai fini della prova dell'avvenuto pagamento, non è ammessa la dichiarazione di quietanza del soggetto che ha emesso il documento fiscale.

2. Il pagamento delle retribuzioni di lavoro dipendente è comprovato dalla busta paga, e, quanto agli oneri fiscali, previdenziali, assicurativi, dal modulo F24.

3. Nel caso di F24 cumulativi, un prospetto analitico redatto dal soggetto beneficiario dettaglia la composizione del pagamento.

Art. 10.

Documentazione comprovante la realizzazione del progetto

1. Il soggetto beneficiario tiene a disposizione del Servizio competente in materia di immigrazione, presso la propria sede, la documentazione comprovante la realizzazione del progetto per cui è stato concesso il contributo e, in particolare, rassegne stampa, pubblicazioni, video, da cui emerge l'evidenza data alla contribuzione regionale.

Art. 11.

Ammontare dei contributi

1. I contributi per la realizzazione delle attività sono calcolati in base al numero di laboratori proposti per le attività di cui all'art. 5, dalla lettera a) alla lettera g) e in base al numero degli alunni stranieri che necessitano di sostegno scolastico per la lettera h), secondo i seguenti parametri:

a) quota fissa di 1000 euro per ciascun laboratorio proposto, fino ad un massimo di 10 mila euro complessivi.

b) quota fissa di 80 euro per ciascun alunno straniero, fino ad un massimo di 20 mila euro complessivi;

c) quota fissa aggiuntiva di 5 mila euro per gli istituti scolastici con oltre 500 alunni stranieri.

2. I progetti sono finanziati fino ad esaurimento delle risorse.

Capo IV

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Art. 12.

Presentazione della domanda di contributo e relativa documentazione

1. La domanda è redatta attraverso l'utilizzo della modulistica adottata con decreto dal direttore competente, è presentata, tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo immigrazione@certregione.fvg.it - entro il termine perentorio del 30 settembre di ogni anno, al servizio competente in materia di immigrazione, di seguito servizio.

2. In caso di invio di più domande relative alla stessa iniziativa progettuale è ritenuta valida esclusivamente l'ultima pervenuta.

3. Costituisce parte integrante della domanda la seguente documentazione:

a) il preventivo di spesa che indichi le spese relative alle attività che si intendono realizzare, nonché il relativo contributo richiesto;

b) la descrizione del progetto e le informazioni per l'attribuzione dei punteggi valutativi;

c) il cronoprogramma delle attività progettuali;

d) l'eventuale accordo di partenariato sottoscritto dai legali rappresentanti di tutti i soggetti partner;

e) per le istituzioni scolastiche paritarie, il codice identificativo attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo o il numero di autorizzazione di assolvimento in modo virtuale, o gli estremi della normativa in caso di esenzione.

Art. 13.

Cause di inammissibilità delle domande

1. Sono inammissibili le domande di contributo:

a) presentate oltre il termine di scadenza;

b) presentate da soggetti diversi da quelli individuati all'art. 3;

c) presentate con modalità diverse da quelle previste dall'art. 12, comma 1;

d) se la firma digitale è basata su un certificato scaduto;

e) prive della documentazione indicata all'art. 12, comma 3, lettere a), b) e c);

f) relativamente alle quali non sia prodotta, entro i termini di cui all'art. 15, comma 2, la documentazione richiesta dal servizio ai fini istruttori.

Art. 14.

Comunicazione di avvio del procedimento

1. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Servizio provvede alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), anche mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Regione.

Capo V

ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

Art. 15.

Istruttoria delle domande

1. Il servizio, attraverso l'attività istruttoria, accerta l'ammissibilità delle domande pervenute, verificandone la completezza, la regolarità formale e la sussistenza dei requisiti.

2. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il servizio ne dà comunicazione al richiedente indicandone le cause e assegnando un termine perentorio non superiore a dieci giorni consecutivi per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione. La domanda è inammissibile qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della stessa decorra inutilmente.

3. Non viene richiesta alcuna integrazione:


a) qualora nella domanda manchi la documentazione di cui all'art. 12, comma 3, lettere a), b), c);

b) qualora non siano indicate in maniera completa le informazioni richieste nel modulo per l'attribuzione del punteggio relativo ad un criterio di valutazione.

Art. 16.

Commissione di valutazione

1. I progetti di cui all'art. 5 risultati ammissibili in esito all'attività istruttoria, vengono valutati da una commissione di valutazione nominata con decreto del direttore competente in materia di immigrazione. La Commissione è composta dal direttore competente in materia di immigrazione o suo delegato con funzioni di Presidente e da due esperti



con funzioni specialistiche individuati dal direttore competente in materia, previa verifica dell'assenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi, anche solo potenziali, in capo agli stessi. Tali soggetti svolgono l'incarico a titolo gratuito, salvo il riconoscimento del solo rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali.

2. Le sedute della commissione di valutazione sono convocate e presiedute dal Presidente. La commissione opera presso gli uffici del servizio competente in materia di immigrazione, che assicura anche le funzioni di segreteria. Le funzioni di verbalizzazione sono svolte da un dipendente del servizio stesso.

3. La commissione di valutazione attribuisce i punteggi relativi ai criteri di cui all'allegato A al presente regolamento sulla base delle informazioni fornite nella domanda di contributo e nei suoi allegati.

Art. 17.

Criteri di valutazione e di priorità dei progetti

1. Ai fini della formulazione della graduatoria sono definiti nell'allegato A al presente regolamento i criteri di valutazione dei progetti e i rispettivi punteggi.

2. A parità di punteggio l'ordine di graduatoria è determinato dal punteggio conseguito nel criterio 3 «Qualità della proposta progettuale» e, in secondo ordine, dalla data di presentazione delle domande.

Art. 18.

Graduatoria dei progetti ammissibili

1. Con decreto emanato dal direttore competente in materia di immigrazione entro sessanta giorni dal termine di presentazione delle domande è approvata la graduatoria dei progetti da finanziare, di quelli ammissibili ma non finanziabili per carenza di risorse e l'elenco dei progetti non ammissibili a contributo. Il decreto è pubblicato sul sito istituzionale della Regione, nella sezione dedicata alle attività in materia di immigrazione.

2. A seguito dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, è comunicata ai beneficiari l'assegnazione del contributo, fissando il termine perentorio fino a dieci giorni per l'eventuale rifiuto dello stesso; decorso inutilmente tale termine, il contributo si intende accettato.

Art. 19.

Concessione ed erogazione anticipata dei contributi

1. I contributi sono concessi entro trenta giorni dalla data di approvazione della graduatoria. Su richiesta del beneficiario viene contestualmente erogato in via anticipata un importo corrispondente al 70 per cento del contributo concesso.

2. Qualora si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, con decreto emanato dal direttore competente in materia di immigrazione e pubblicato sul sito istituzionale della Regione, viene approvato lo scorrimento della graduatoria dei progetti da finanziare, con l'indicazione del contributo regionale assegnato. Il contributo è concesso entro sessanta giorni dalla data di approvazione dello scorrimento della graduatoria.

Capo VI

RENDICONTAZIONE DELLA SPESA ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Art. 20.

Rendicontazione della spesa e relativa documentazione

1. La rendicontazione della spesa, redatta esclusivamente sul modello adottato con decreto del direttore del servizio e pubblicata sul sito

istituzionale della Regione, è presentata ai sensi degli articoli 41, 42 e 43 della legge regionale n. 7/2000.

2. Costituisce parte integrante della rendicontazione la relazione riepilogativa del progetto realizzato.

Art. 21.

Presentazione della rendicontazione

1. La rendicontazione è sottoscritta dal legale rappresentante del beneficiario, è presentata al Servizio ed è inviata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo immigrazione@certregione.fvg.it - entro il termine del 31 luglio dell'anno successivo all'anno di concessione del contributo. La mancata presentazione della rendicontazione nei termini comporta la revoca del provvedimento di concessione.

2. Il termine di rendicontazione può essere prorogato una sola volta su richiesta motivata e presentata prima della scadenza del termine di cui al comma 1.

Art. 22.

Istruttoria della rendicontazione ed erogazione del contributo

1. Il Servizio attraverso l'attività istruttoria accerta la sussistenza, pena la revoca della concessione del contributo, dei presupposti di fatto e di diritto per l'erogazione del contributo.

2. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il servizio ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. Può essere concessa la proroga del termine per una sola volta e per un massimo di dieci giorni, a condizione che la richiesta sia motivata e sia presentata prima della scadenza dello stesso. Qualora le integrazioni richieste non vengano prodotte nei termini assegnati, si procede all'istruttoria sulla base della documentazione agli atti e, qualora la stessa sia incompleta o insufficiente, si procede alla rideterminazione ovvero alla revoca del contributo.

3. A seguito della conclusione positiva dell'istruttoria, la rendicontazione è approvata entro sessanta giorni dalla presentazione.

4. Salvo quanto previsto dall'art. 19, comma 1, i contributi sono erogati entro trenta giorni dall'approvazione della rendicontazione.

Art. 23.

Rideterminazione del contributo

1. Il contributo è rideterminato qualora, in sede di rendicontazione, emerga che la spesa rendicontata risulti inferiore al contributo concesso.

Capo VII


OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO, VARIAZIONI DEL PROGETTO E REVOCA DEL CONTRIBUTO

Art. 24.

Obblighi del beneficiario

1. I beneficiari sono tenuti a:

a) apporre il logo della Regione sul materiale promozionale del progetto, quale, in particolare, volantini, inviti, manifesti, messaggi pubblicitari e siti internet dedicati, a partire dalla data del decreto di approvazione della graduatoria o eventuale scorrimento della stessa;



b) tenere a disposizione del Servizio, presso la propria sede, per eventuali controlli, fatture o altri documenti contabili aventi valore probatorio equivalente che comprovano la spesa sostenuta dal beneficiario;

c) comunicare all'Amministrazione regionale i dati da questa eventualmente richiesti relativi al progetto presentato.

Art. 25.

Variazioni del progetto

1. In fase di attuazione, su richiesta del soggetto beneficiario, possono essere autorizzate dal Servizio modifiche al progetto finanziato. L'autorizzazione è concessa nei limiti del contributo assegnato, sempre che le variazioni proposte non mutino la sostanza del progetto.

2. Qualora in base agli elementi acquisiti si accerti che le variazioni di cui al comma 1 comportino una sostanziale modifica del progetto originario, il Servizio competente può rigettare l'istanza di variazione con conseguente obbligo per il beneficiario di realizzare il progetto nella sua forma originaria, pena la revoca e restituzione del contributo erogato.

Art. 26.

Revoca del decreto di concessione

1. Il decreto di concessione del contributo è revocato nei seguenti casi:

a) rinuncia del beneficiario;

b) mancata presentazione della rendicontazione della spesa entro i termini di cui all'art. 21, commi 1 o 2;

c) mancata produzione delle integrazioni alla rendicontazione nel caso di cui all'art. 22, comma 2;

d) progetto realizzato diverso da quello presentato, ai sensi dell'art. 25, comma 2.

Capo VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27.

Disposizione transitoria

Per l'anno 2023 le domande di contributo sono presentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 28.

Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento, si applicano le disposizioni della legge regionale n. 7/2000.

Art. 29.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

ALLEGATO A

CRITERI DI SELEZIONE DEI PROGETTI (RIFERITO AGLI ARTICOLI 16 E 17)

n.	Descrizione criterio	Punteggio
1	Partenariato Capacità del soggetto proponente di coinvolgere altri soggetti nella realizzazione delle attività in qualità di <i>partner</i> . PUNTI: 0: nessun soggetto; 2: un soggetto <i>partner</i> ; 4: due soggetti <i>partner</i> ; 5: oltre tre soggetti <i>partner</i> .	0 - 5
2	Contenuti della proposta progettuale Completezza della proposta progettuale in relazione alle azioni di cui all'art. 5, comma 1: a) la formazione alla cittadinanza e l'apprendimento della lingua italiana; b) la conoscenza della Costituzione, dell'ordinamento italiano e delle sue istituzioni nazionali e regionali; c) l'attività di mediazione linguistica e culturale; d) la partecipazione dei genitori alla vita scolastica dei minori, il dialogo con le famiglie; e) la formazione, l'educazione interculturale e la conoscenza del fenomeno migratorio, da parte dei dirigenti, dei docenti e del personale non docente; f) l'introduzione e la conoscenza delle lingue e delle culture di origine delle persone straniere immigrate; g) la sperimentazione e la diffusione di buone pratiche di educazione interculturale; h) progetti finalizzati al superamento delle difficoltà linguistiche e formative degli alunni stranieri e per contrastare la dispersione scolastica. PUNTI: uno per ogni lettera	1 - 8
3	Qualità della proposta progettuale Chiara definizione degli obiettivi in relazione ai destinatari, indicazione di attività definite e dettagliate in corrispondenza con gli obiettivi di progetto e relativo cronoprogramma delle attività con riferimento ad ogni intervento. PUNTI: 1: definizione poco chiara; 2: definizione sufficiente; 3: definizione buona; 4: definizione discreta; 7: definizione ottima.	1 - 7
4	Preventivo di spesa Coerenza fra il preventivo di spesa e le attività previste. PUNTI: 0: nessuna; 1: sufficiente; 2: discreta; 3: ottima.	0 - 3
5	Gruppo di lavoro Composizione del gruppo di lavoro: competenze delle figure professionali coinvolte funzionali alla realizzazione del progetto. PUNTI: 0: nessuna 1: bassa 2: media 3: alta.	0 - 3
6	Destinatari Numero di destinatari finali coinvolti negli interventi. PUNTI 1: fino a 50 destinatari, 2: da 51 a 100, 3: oltre 100	1 - 3
7	Prodotti Produzione di <i>output</i> del progetto (materiali multimediali, grafici, ecc. ecc.), nonché loro fruibilità all'esterno. PUNTI: 0: nessuna; 1 sufficiente; 2 discreta; 3 ottima.	0 - 3
8	Complementarietà Descrizione degli interventi che favoriscono la complementarietà con opportunità e misure disponibili a livello territoriale. PUNTI: 0: nessuna 2: sufficiente; 3: buona; 5 ottima.	0 - 5
9	Innovatività Innovazione della proposta progettuale (metodologie impiegate, tipologie di attività realizzate, strumenti adottati) PUNTI: 0: nessuna; 1: sufficiente; 2: discreta; 3: buona.	0 - 3
	Totale	40

Visto: Il Presidente: FEDRICA

23R00490



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 30 agosto 2023, n. 0146/Pres.

Regolamento per l'attuazione del Programma regionale del Fondo sociale europeo Plus (PR FSE+) 2021-2027 ai sensi dell'articolo 36-bis della legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 37 del 13 settembre 2023)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 «Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente»;

Considerato che a tale legge è stato aggiunto con l'art. 7, comma 41, legge regionale n. 13/2021 il nuovo art. 36-bis «Regolamento regionale di attuazione del programma regionale del Fondo sociale europeo plus - FSE+»;

Preso atto che l'art. 36-bis dispone che «Con regolamento regionale di attuazione sono disciplinati i seguenti aspetti relativi alla gestione e attuazione del programma regionale del Fondo sociale europeo plus - FSE+:

- a) finalità e definizioni;
- b) funzioni dell'Autorità di gestione, delle Strutture regionali attuatrici e degli Organismi intermedi;
- c) pianificazione, accesso, selezione e approvazione delle operazioni;
- d) gestione contabile delle operazioni;
- e) verifiche di gestione;
- f) ammissibilità delle spese;
- g) rendicontazione.»;

Visto il regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo asilo, migrazione e integrazione, al Fondo sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

Visto il regolamento (UE) n. 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 2013/1296;

Richiamato l'Accordo di partenariato della politica di coesione europea 2021-2027 dell'Italia, presentato in versione definitiva il 10 giugno 2022 e approvato con decisione della Commissione europea C(2022)4787 del 15 luglio 2022, che, tra l'altro, alloca a favore del Programma regionale (PR) FSE+ 2021-2027 della Regione Friuli-Venezia Giulia complessive risorse pubbliche pari a 373.066.495,00 euro di cui 149.226.598,00 euro di contributo dell'Unione e 223.839.897,00 euro di contributo nazionale (rispettivamente 40%70 e 60%70 delle risorse pubbliche totali);

Visto i commi 51 e 52 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023) i quali prevedono che alla copertura degli oneri relativi alla quota di cofinanziamento nazionale pubblica relativa agli interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo di programmazione 2021-2027, a valere sulle risorse dei fondi strutturali e attribuiti alla titolarità delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, concorre il Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, nella misura massima del 70 per cento degli importi relativi alla quota di cofinanziamento nazionale pubblica previsti nei piani finanziari dei singoli programmi e che la restante quota del 30 per cento fa carico ai bilanci delle regioni e delle predette province autonome, nonché degli eventuali altri organismi pubblici partecipanti a tali programmi;

Visto il Programma regionale del Fondo sociale europeo plus (FSE+) approvato dalla Commissione europea con decisione n. C(2022)5945 dell'11 agosto 2022;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. 1231 del 26 agosto 2022 che adotta in via definitiva il PR FSE+ 2021-27;

Preso atto, pertanto, della necessità di provvedere all'emanazione del regolamento per l'attuazione del Programma regionale del Fondo sociale europeo plus (PR FSE+) 2021-2027 ai sensi dell'art. 36-bis della legge regionale 21 luglio 2017, n. 27;

Visto il testo del «Regolamento per l'attuazione del Programma regionale del Fondo sociale europeo plus (PR FSE+) 2021-2027 ai sensi dell'art. 36-bis della legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente);

Ritenuto opportuno prevedere l'entrata in vigore del nuovo regolamento il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione e la contestuale abrogazione del proprio decreto n. 0203/Pres. del 15 ottobre 2018 (Regolamento per l'attuazione del Programma operativo regionale - POR - del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, in attuazione dell'art. 8, comma 17 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020 ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), che, nelle more dell'approvazione del nuovo regolamento, si applica anche all'attuazione del Programma regionale del Fondo sociale europeo plus (PR FSE+) 2021-2027;

Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale, ai sensi dell'art. 12 dello statuto di autonomia);

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1253 del 4 agosto 2023;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento per l'attuazione del Programma regionale del Fondo sociale europeo plus (PR FSE+) 2021-2027 ai sensi dell'art. 36-bis della legge re-



gionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente), nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come regolamento della regione.

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione.

FEDRIGA

Regolamento per l'attuazione del Programma regionale del Fondo sociale europeo plus (PR FSE+) 2021-2027 ai sensi dell'art. 36-bis della legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente)

(Omissis).

Capo I

FINALITÀ E DEFINIZIONI

Art. 1.

Finalità

1. In attuazione dell'art. 36-bis della legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente), il presente regolamento disciplina gli aspetti relativi alla gestione e attuazione del Programma regionale del Fondo sociale europeo plus 2021-2027, di seguito denominato PR FSE+ 2021-2027, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2022) 5945 final dell'11 agosto 2022 e adottato con deliberazione della giunta regionale del 26 agosto 2022, n. 1231, nel rispetto del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo asilo, migrazione e integrazione, al Fondo sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, di seguito denominato regolamento disposizioni comuni (RDC).

2. Le modalità di attuazione degli interventi cofinanziati con il PR FSE+ 2021-2027 sono stabilite nel Sistema di gestione e controllo, di seguito denominato SIGECO, comprensivo degli allegati.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) attività in senso lato e attività in senso stretto: l'attività in senso lato comprende le attività inerenti all'operazione, realizzate dalla data di pubblicazione dell'avviso nel Bollettino ufficiale della regione alla data di avvio dell'operazione e dalla data di conclusione dell'operazione alla data di presentazione della documentazione attestante l'effettiva realizzazione dell'operazione. L'attività in senso stretto è la fase relativa al periodo di realizzazione dell'operazione, dal primo all'ultimo giorno di attuazione dell'operazione;

b) azione: le specifiche attività previste dal PR FSE+ 2021-2027 finalizzate al raggiungimento degli obiettivi specifici presenti in ciascuna priorità;

c) clone: una edizione corsuale del prototipo approvato;

d) pianificazione periodica delle operazioni, di seguito denominata PPO: documento approvato annualmente dalla giunta regionale il quale individua le operazioni da realizzare, anche di carattere pluriennale, attraverso le azioni del PR FSE+ 2021-2027, nell'ambito di programmi specifici;

e) programma specifico, di seguito denominato PS: operazione o gruppo di operazioni omogenee per il perseguimento delle linee strategiche del PR FSE+, previste dal documento «Pianificazione periodica delle operazioni», di seguito denominato PPO;

f) programma attuativo regionale, di seguito denominato PAR: piano regionale in cui sono indicate risorse aggiuntive a quelle del PR FSE+ 2021-2027 e che sono coerenti con le medesime finalità;

g) prototipo: primo esemplare e modello di una serie di progetti, formativi o non formativi successivi, replicabili (cloni);

h) punto di contatto: figura prevista dall'allegato III del RDC, relativo alle condizioni abilitanti orizzontali, istituita nell'ambito della struttura dell'Autorità di gestione, che effettua le verifiche necessarie alla fase di definizione o di revisione dei criteri di selezione nel rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'UE. Supporta l'Autorità di gestione nella predisposizione di un'informativa sul tema della Carta dei diritti per il Comitato di sorveglianza con cadenza almeno annuale contenente le segnalazioni ricevute e le valutazioni effettuate dal punto di contatto, le misure correttive previste e le eventuali misure preventive adottate o da adottare;

i) sistema di gestione e controllo, di seguito denominato SIGECO: insieme organizzato di funzioni e procedure conformi alle disposizioni di cui all'art. 69 e all'allegato XVI del RDC, volto a garantire l'attuazione del PR FSE+ 2021-2027;

j) sistema informativo del PR FSE+ 2021-2027: il sistema di gestione, registrazione e conservazione informatizzata dei dati relativi a ciascuna operazione, necessari per la sorveglianza, il monitoraggio, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, compresi i dati sui singoli partecipanti alle operazioni.

Capo II

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE FUNZIONI DELL'AUTORITÀ DI GESTIONE, DELLE STRUTTURE REGIONALI ATTUATRICI E DEGLI ORGANISMI INTERMEDI

Art. 3.

Funzioni dell'Autorità di gestione

1. L'Autorità di gestione, di seguito denominata ADG, è l'organo responsabile della gestione del PR FSE+ 2021-2027.

2. Le funzioni dell'ADG sono indicate all'art. 72 del RDC. Le funzioni afferenti alla selezione delle operazioni, alla gestione del programma e al sostegno all'attività del Comitato di sorveglianza sono indicate agli articoli 73, 74 e 75 del RDC.

Art. 4.

Funzioni delle Strutture regionali attuatrici

1. Le strutture regionali attuatrici, di seguito denominate SRA, sono le strutture dell'Amministrazione regionale, individuate nell'ambito delle Direzioni centrali, responsabili dell'attuazione e della gestione delle operazioni riconducibili ai PS individuati dai pertinenti PPO secondo le rispettive competenze.

2. Le funzioni delle SRA sono le seguenti:

a) concorrere alla definizione dei documenti di programmazione e pianificazione, dei criteri di selezione delle operazioni nel quadro delle rispettive competenze settoriali;

b) predisporre ed emanare i bandi e gli avvisi pubblici che danno attuazione ai PS di propria competenza ai sensi di quanto previsto dal pertinente PPO utilizzando le metodologie ed i criteri di selezione trasparenti e non discriminatori approvati dal Comitato di sorveglianza;

c) individuare le operazioni ed i beneficiari da ammettere al finanziamento, in conformità con le metodologie ed i criteri di selezione approvati dal Comitato di sorveglianza;


d) pubblicare gli esiti della selezione delle operazioni;

e) emettere gli atti di concessione, comprensivi del documento ai sensi dell'art. 73, paragrafo 3 del RDC, e di erogazione nei confronti dei beneficiari delle operazioni finanziate;

f) concorrere alla definizione del SIGECO;

g) concorrere alla definizione o revisione delle unità di costo standard, di seguito denominate UCS;

h) garantire la corretta gestione finanziaria delle attività di propria competenza in coerenza con le disposizioni normative UE, nazionali e regionali e rispettando le procedure, gli obblighi e gli impegni previsti dal SIGECO;



i) disporre che i soggetti beneficiari, soggetti attuatori e gli altri soggetti coinvolti nell'attuazione delle operazioni, laddove applicabile ai sensi del RDC, adottino un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione, ferme restando le norme contabili nazionali;

l) realizzare i controlli di gestione sulle operazioni di competenza per verificare la correttezza delle informazioni di gestione comunicate dai beneficiari;

m) collaborare con l'ADG ai fini della realizzazione delle verifiche amministrative, delle verifiche *in loco* e delle verifiche *ex post*;

n) applicare le procedure stabilite dall'ADG in caso di irregolarità e di recupero di importi indebitamente versati;

o) monitorare l'alimentazione, per quanto di competenza e nei tempi richiesti, del sistema informativo del PR FSE+2021-2027 secondo le indicazioni rese dall'ADG, con tutte le informazioni, assumendone la responsabilità in merito alla loro correttezza e veridicità, al fine di produrre le previsioni di spesa, le informazioni finalizzate alla predisposizione delle domande di pagamento o ogni altra informazione da inoltrare alla Commissione europea e al livello nazionale;

p) svolgere, previa condivisione con l'ADG, tutte le azioni necessarie, anche correttive, per raggiungere i target al 2024 e al 2029 previsti dal Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione di cui all'art. 16 del RDC;

q) fornire all'ADG tutte le informazioni utili alla trasmissione dei dati richiesti dall'art. 42 del RDC alla Commissione europea, alla predisposizione delle informative e relazioni previste dalla normativa dell'UE e nazionale vigente in materia, con particolare riguardo alla documentazione da sottoporre al Comitato di sorveglianza, alla Commissione europea, alla Corte dei conti europea, all'OLAF (Ufficio europeo per la lotta antifrode), al Valutatore e alle istituzioni nazionali e regionali competenti;

r) collaborare alle attività di valutazione del PR FSE+ 2021-2027;

s) concorrere con l'ADG alla definizione e attuazione delle misure di comunicazione di cui al titolo IV, capo III del RDC, compreso il calendario degli avvisi e la comunicazione delle operazioni di importanza strategica, di seguito denominate OIS;

t) supportare, per le attività di competenza, il Punto di contatto nella gestione di eventuali reclami, sui temi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione;

u) supportare, per le attività di competenza, l'ADG nella gestione di eventuali reclami, sul tema dei Principi della Convenzione delle Nazioni unite sui temi dei diritti delle persone con disabilità.

3. La giunta regionale delibera gli stanziamenti per singola SRA in coerenza con gli obiettivi e le azioni indicate nel PR FSE+ 2021-2027. Ove vi sia la necessità di una variazione degli stanziamenti, la giunta regionale delibera la nuova ricognizione.

Art. 5.

Organismi intermedi

1. Ai sensi dell'art. 71, paragrafo 3 del RDC l'ADG, anche successivamente all'avvio della programmazione, può individuare uno o più Organismi intermedi, di seguito denominati OI, delegando agli stessi proprie funzioni che sono svolte sotto la sua responsabilità.

2. In caso di nomina di un OI, i compiti, le funzioni delegate, le responsabilità degli OI, i rapporti con l'ADG e le modalità di svolgimento delle funzioni, sono disciplinati per iscritto mediante stipula di accordi di delega tra le parti.

3. L'ADG supervisiona l'operato e le funzioni degli OI ai sensi dell'art. 72, paragrafo 1, lettera d) del RDC.

Capo III

PROCEDURE DI PIANIFICAZIONE, ACCESSO, SELEZIONE E APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI

Art. 6.

Pianificazione: predisposizione e approvazione del PPO

1. La giunta regionale, previa concertazione con il partenariato economico-sociale, approva annualmente il documento concernente

«Pianificazione periodica delle operazioni - PPO» che stabilisce i PS da realizzare, indicandone:

- a) la priorità;
- b) l'obiettivo specifico di riferimento;
- c) l'azione di riferimento;
- d) il settore di intervento;
- e) la concentrazione tematica, se prevista;
- f) la denominazione del PS;
- g) operazioni di importanza strategica, se previste;
- h) la descrizione;
- i) i destinatari;
- j) la durata, annuale o pluriennale con l'indicazione degli anni;
- k) la disponibilità finanziaria, in cui si dà atto di eventuali risorse aggiuntive PAR;
- l) la SRA.

2. La previsione di nuovi PS all'interno del PPO è oggetto di approvazione da parte della giunta regionale, previa concertazione con il partenariato economico e sociale.

3. Le modificazioni di carattere finanziario ai PS del PPO non superiori al 20 per cento sono adottate dall'ADG del PR FSE+ 2021-2027 con proprio atto amministrativo.

4. Ad avvenuta approvazione da parte della giunta regionale, il PPO viene pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione e nel sito della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Art. 7.

Procedure per l'accesso ai finanziamenti

1. Nell'attuazione di un PS, le SRA applicano quanto previsto nel PR FSE + 2021-2027 e nel documento recante «Metodologie e criteri di selezione» approvato dal Comitato di sorveglianza, in coerenza con gli articoli 73 e 9 del RDC e gli articoli 6 e 8 del regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce il Fondo sociale europeo plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013, di seguito denominato regolamento FSE+, sia per le forme di sostegno contributive che per i contratti pubblici.

2. Le SRA ricorrono alle procedure previste dal Codice dei contratti pubblici, eventualmente con l'ausilio del Servizio centrale unica di committenza, ogni qualvolta nel PPO di riferimento, per l'attuazione di un programma specifico, si richieda l'acquisizione di beni o servizi a favore dell'amministrazione regionale.

3. Nel caso di concessione di sovvenzioni o contributi, gli avvisi pubblici disciplinano:

- a) la finalità;
- b) la specifica tipologia di intervento, tra cui, a titolo esemplificativo, la selezione di operazioni che assumono il carattere di prototipo, la selezione di operazioni di carattere formativo o non formativo;
- c) le modalità di presentazione;
- d) il formulario da utilizzare;
- e) le scadenze previste.

4. Gli avvisi pubblici di cui al comma 3 prevedono un termine per la presentazione delle proposte progettuali corrispondente ad almeno trenta giorni a partire da quello di pubblicazione dell'avviso nel Bollettino ufficiale della regione.

5. La procedura di selezione prevista dagli avvisi pubblici è svolta secondo le modalità di cui all'art. 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

6. In ciascun avviso pubblico le SRA specificano le modalità di finanziamento delle operazioni che possono prevedere:

- a) la totale partecipazione delle risorse finanziarie pubbliche derivanti dal PR FSE + 2021-2027;
- b) la partecipazione delle risorse finanziarie pubbliche derivanti dal PR FSE + 2021-2027 e la partecipazione finanziaria privata;
- c) la partecipazione delle risorse finanziarie pubbliche derivanti dal PR FSE + 2021-2027 e la partecipazione finanziaria privata da parte delle imprese, nel caso l'operazione rientri nella disciplina degli aiuti di Stato;



d) la partecipazione delle risorse finanziarie pubbliche derivanti dal PR FSE + 2021-2027 e da altre risorse europee, risorse nazionali o risorse regionali.

7. La modalità di finanziamento dell'operazione ai sensi del comma 7 indica per ciascuna voce il rispettivo importo o incidenza percentuale.

8. Ai sensi dell'art. 49, comma 2 del RDC, l'ADG, con il supporto delle SRA, pubblica sul Portale Europa FVG FSE+ un calendario degli inviti a presentare proposte che sono stati pianificati, aggiornato almeno tre volte all'anno, con i dati seguenti:

- a) area geografica interessata dall'invito a presentare proposte;
- b) obiettivo strategico o obiettivo specifico interessato;
- c) tipologia di richiedenti ammissibili;
- d) importo totale del sostegno per l'invito;
- e) data di apertura e chiusura dell'invito.

Art. 8.

Presentazione, selezione e approvazione delle operazioni

1. Le operazioni sono presentate secondo le modalità e nei termini stabiliti dalla SRA nell'avviso pubblico di riferimento.

2. Le operazioni sono presentate secondo i formulari definiti dalla SRA e richiamati nell'avviso pubblico di riferimento.

3. La comunicazione di avvio del procedimento è pubblicata sul sito della Regione Friuli-Venezia Giulia entro venti giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle operazioni, con allegato l'elenco delle operazioni proposte pervenute nei termini.

4. L'avviso pubblico può prevedere una diversa modalità di comunicazione di avvio del procedimento, qualora ritenuta maggiormente funzionale alla particolare tipologia del procedimento stesso.

5. La selezione delle operazioni avviene con l'applicazione delle metodologie e dei criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del PR FSE + 2021-2027, approvate dal Comitato di sorveglianza e riportate nell'avviso pubblico.

6. La selezione delle operazioni pervenute avviene entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle operazioni e sotto la responsabilità del dirigente della SRA competente, che si avvale del personale regionale e dell'apporto dell'assistenza tecnica.

7. Il dirigente responsabile della SRA, responsabile del procedimento in oggetto, approva, entro trenta giorni dalla selezione delle operazioni, con proprio decreto, pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione e sul sito della Regione Friuli-Venezia Giulia:

- a) qualora si proceda con valutazione comparativa, la graduatoria delle operazioni approvate, con l'indicazione delle operazioni ammesse al finanziamento in base alla disponibilità finanziaria prevista;
- b) qualora si proceda con valutazione di coerenza, l'elenco delle operazioni approvate, con l'indicazione delle operazioni ammesse al finanziamento in base alla disponibilità finanziaria prevista;
- c) l'elenco delle operazioni non approvate.

8. Nei casi in cui sia necessario accelerare il procedimento di approvazione dalle operazioni, gli avvisi possono stabilire tempistiche inferiori.

Art. 9.

Concessione del contributo

1. Il responsabile della SRA concede il contributo entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto di approvazione della graduatoria.

2. L'atto di concessione contiene l'ammontare del finanziamento, i termini e tutti gli altri elementi utili alla realizzazione delle operazioni ai sensi dell'art. 73, paragrafo 3 del RDC.

3. Ai sensi dell'art. 49 del RDC l'ADG, in collaborazione con le SRA, pubblica sul Portale Europa FVG FSE+ l'elenco delle operazioni finanziate e aggiorna l'elenco almeno ogni quattro mesi.

4. Nel caso di un'operazione di importanza strategica, l'ADG, in collaborazione con le SRA, si attiene alle misure di sorveglianza e comunicazione.

Art. 10.

Obblighi del beneficiario

1. Il beneficiario, nella progettazione e gestione delle operazioni, rispetta la normativa europea relativa ai Fondi strutturali e in materia di aiuti di Stato, ove pertinente, e si attiene alle disposizioni del presente regolamento, nonché a quanto stabilito dall'avviso pubblico di riferimento.

2. Il beneficiario in particolare deve:

- a) assicurare la disponibilità della documentazione tecnica e contabile durante le verifiche *in loco* realizzate dall'ADG anche in collaborazione con la SRA, nonché per le verifiche amministrative delle domande di rimborso;
- b) per i costi da rimborsare ai sensi dell'art. 53, paragrafo 1, lettera a), in relazione a ciascuna operazione, tenere una contabilità separata o un sistema di codificazione contabile adeguato;
- c) realizzare l'operazione nel rispetto di quanto previsto dall'avviso e dal progetto approvato e garantire la completa realizzazione della stessa;
- d) concludere le operazioni entro i termini stabiliti dall'avviso;
- e) garantire l'inoltro dei dati relativi al monitoraggio nei tempi e modi richiesti dall'ADG o dalla SRA;
- f) adempiere agli obblighi e disposizioni in materia di informazione, di comunicazione e relativi alle misure volte a migliorare la visibilità dei fondi rispetto all'operazione, secondo quanto previsto al titolo IV, capo III del RDC e dall'avviso pubblico di riferimento.

Art. 11.

Revoca del contributo

1. La SRA provvede alla revoca del contributo nei seguenti casi:

- a) mancata realizzazione dell'operazione;
- b) riscontro di gravi inadempimenti degli obblighi di cui all'art. 10;
- c) mancata vidimazione dei registri cartacei precedente all'avvio dell'attività in senso stretto, ove previsto;
- d) eventuali ulteriori casi di revoca sono indicati nei singoli avvisi.

2. La SRA, prima di procedere alla revoca del contributo, dà comunicazione al beneficiario dell'avvio delle procedure di revoca.

3. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, il beneficiario può presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nel provvedimento di revoca.

Capo IV

GESTIONE CONTABILE DELLE OPERAZIONI


Art. 12.

Modalità di erogazione dei contributi

1. L'erogazione dei contributi da parte della SRA avviene in forma di anticipo e saldo o in unica soluzione a saldo. L'erogazione del saldo, in entrambe le modalità, può avvenire solo successivamente alla conclusione dell'operazione e dopo la verifica del rendiconto se l'operazione è stata campionata per i controlli amministrativi di rendicontazione.

2. Ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente), la somma delle erogazioni anticipate non può superare il 95 per cento del costo pubblico complessivo dell'operazione o di un PS; in sede di avviso pubblico la SRA stabilisce la percentuale dell'anticipo entro il limite massimo sopraindicato e l'ambito di applicazione, ovvero operazione o PS.

3. Il saldo, nel caso di flusso finanziario articolato sulla base di erogazione anticipata e saldo, è pari alla differenza tra il contributo definitivamente spettante a seguito della rendicontazione e dopo la verifica del rendiconto se l'operazione è stata campionata per i controlli amministrativi di rendicontazione e l'anticipo erogato.



4. Le somme erogate a titolo di anticipo sono garantite, per i soggetti privati, da fideiussione bancaria o assicurativa. La fideiussione prevede l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 CC.

5. L'escussione della fideiussione di cui al comma 4 comporta la restituzione delle somme erogate a titolo di anticipo, maggiorate degli eventuali interessi calcolati secondo le previsioni dell'art. 49 della legge regionale n. 7/2000, ed è predisposta secondo il modello reso disponibile sul sito della Regione Friuli-Venezia Giulia. Sono esenti dall'obbligo di garanzia fideiussoria le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

6. L'erogazione dei contributi, da parte della SRA, avviene mediante accreditamento al conto corrente bancario o postale, indicato dal beneficiario mediante l'apposita istanza di accreditamento in via continuativa presentata mediante il modello reso disponibile sul sito della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Capo V

VERIFICHE DI GESTIONE

Art. 13.

Verifiche di gestione

1. L'ADG e le SRA con il supporto del personale di assistenza tecnica svolgono verifiche di gestione sia *on desk* sia *in loco*, ai sensi dell'art. 74 del RDC, al fine di accertarsi che i prodotti e i servizi cofinanziati siano stati forniti, che l'operazione sia conforme al diritto applicabile, al programma e alle condizioni per il sostegno dell'operazione.

2. Tali verifiche vengono condotte sia per le operazioni a costi reali sia per quelle a costi semplificati.

3. Le verifiche si articolano in:

a) verifiche di gestione svolte *on desk* a partire dalla fase di avvio dell'operazione per verificare la completezza e correttezza delle informazioni fornite dai beneficiari al fine di individuare eventuali criticità e attuare le successive azioni correttive, ove possibile;

b) verifiche amministrative su domande di rimborso intermedie, qualora previste, e finali, svolte a campione sulla base di un'analisi del rischio;

c) verifiche *in loco* svolte a campione sulla base di un'analisi del rischio;

d) verifiche sulle Dichiarazioni sostitutive di atto notorio (DSAN) ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

4. Le procedure, le metodologie e gli strumenti per le verifiche di gestione sono dettagliate nella manualistica approvata dall'ADG.

Capo VI

AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE

Art. 14.

Spese ammissibili e non ammissibili

1. Per l'ammissibilità delle spese si rinvia a quanto previsto negli articoli da 63 a 68 del RDC, all'art. 16 del regolamento FSE+, alla normativa nazionale vigente e alla manualistica approvata dall'ADG.

Art. 15.

Modalità di attuazione delle operazioni

1. Le operazioni possono essere attivate secondo le seguenti modalità di cui all'art. 53, paragrafo 1 del RDC:

a) rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti da un beneficiario o da un partner privato nelle operazioni di Partenariato pubblico privato (PPP) e pagati per l'attuazione delle operazioni,

contributi in natura e ammortamenti, la cui gestione, rendicontazione e controllo vertono sulla realtà della spesa sulla base di quanto disposto dall'art. 53, paragrafo 1, lettera a) del RDC;

b) a costi semplificati secondo quanto previsto dall'art. 53, paragrafo 1, lettere b), c), d), e) ed f) del RDC.

2. Le indennità e gli stipendi versati ai partecipanti alle attività possono essere rimborsati in conformità all'art. 53, paragrafo 1, lettera a) del RDC.

3. Le opzioni di cui all'art. 53, paragrafo 1, lettere da a) a d) del RDC, si possono combinare a condizione che ciascuna forma copra diverse categorie di costi, o che siano utilizzati per progetti diversi facenti parte di un'operazione o per fasi successive di un'operazione.

4. Le forme di costo semplificato di cui all'art. 53, paragrafo 1, lettere b), c), e) ed f) del RDC sono definite dall'ADG e sono approvate con deliberazione della giunta regionale. Le forme di finanziamento a tasso forfettario di cui all'art. 53, paragrafo 1, lettera d) sono immediatamente applicabili nei dispositivi di attuazione del PS.

Capo VII

RENDICONTAZIONE

Art. 16.

Aspetti generali della rendicontazione

1. Il beneficiario presenta la documentazione inerente al rendiconto entro sessanta giorni dalla conclusione dell'attività in senso stretto, salvo diverse disposizioni della SRA in sede di avviso pubblico.

2. Le specifiche modalità di rendicontazione e la relativa documentazione da presentare sono indicate nella manualistica approvata dall'ADG, salvo quanto disposto dal decreto del presidente della regione 22 giugno 2017, n. 140 (Regolamento recante modalità di organizzazione, di gestione e di finanziamento delle attività di formazione professionale e delle attività non formative connesse ad attività di formazione professionale, in attuazione dell'art. 53 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 - Ordinamento della formazione professionale).

3. Nel caso di operazioni a costi reali, il beneficiario invia tramite sistema informativo il modello che contiene i dati anagrafici del soggetto attuatore, i dati fisici e finanziari dell'operazione, i documenti contabili a giustificazione della spesa e altra documentazione indicata nella manualistica approvata dall'ADG.

4. Nel caso di UCS il corretto svolgimento e l'effettivo completamento delle operazioni costituisce dimostrazione dell'onere di spesa sostenuto. Il beneficiario fornisce tramite sistema informativo il modello che contiene i dati anagrafici del soggetto attuatore, i dati fisici e finanziari dell'operazione e l'eventuale documentazione prevista dalla manualistica approvata dall'ADG attestante l'effettiva realizzazione dell'attività.

5. Nel caso di operazioni a tassi forfettari basati su costi reali si applica quanto disposto al comma 3.

Art. 17.

Certificazione esterna dei rendiconti

1. L'avviso pubblico può indicare, nell'ambito della gestione finanziaria a costi reali, la necessità che i rendiconti delle spese sostenute riferiti ad operazioni che prevedono l'effettuazione di esami o prove finali, siano certificati da persona o società iscritta nel registro dei revisori contabili, non legata da rapporto organico con il soggetto attuatore. Il soggetto attuatore assicura la realizzazione dell'attività di certificazione esterna da parte dei soggetti aventi titolo prima della presentazione del rendiconto alla SRA.


Capo VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18.

Rinvio

1. I rinvii alle disposizioni normative richiamate nel presente regolamento si intendono effettuati al testo vigente delle medesime, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.



Art. 19.
Abrogazione

1. È abrogato il decreto del presidente della regione 15 ottobre 2018, n. 203 (Regolamento per l'attuazione del Programma operativo regionale - POR - del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, in attuazione dell'art. 8, comma 17 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 - Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020 ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 10 novembre 2015 n. 26).

Art. 20.
Trattamento dei dati

1. I dati personali e sensibili forniti alla SRA sono raccolti, trattati e conservati, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza amministrativa, per la gestione ed il corretto svolgimento delle procedure di cui all'avviso di riferimento, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti, in ottemperanza a quanto stabilito dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE), dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE - regolamento generale sulla protezione dei dati) e dal regolamento (UE) 27 aprile 2016, n. 679, del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

2. I dati sono trattati a mezzo di sistemi informatici o manuali per le finalità istituzionali e sono conservati in archivi informativi o cartacei.

Art. 21.
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione.

Visto, *il Presidente*: FEDRIGA

23R00491

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 9 giugno 2023, n. 29.

Partecipazione della Regione al Concorso internazionale «Maria Caniglia».

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 24 - Ordinario del 14 giugno 2023)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
ATTO DI PROMULGAZIONE N. 29

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34 e 44 del vigente statuto regionale;
Visto il verbale del consiglio regionale n. 90/3 del 30 maggio 2023;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LEGGE REGIONALE 9 GIUGNO 2023, N. 29

Partecipazione della regione al Concorso internazionale «Maria Caniglia».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Il presidente: MARSILIO

**Partecipazione della regione
al Concorso internazionale «Maria Caniglia»**

Art. 1.
Finalità

1. La Regione Abruzzo riconosce al Concorso internazionale «Maria Caniglia», promosso dall'Associazione «Maria Caniglia Onlus», il lustro dato negli anni all'attività culturale della Città di Sulmona e dell'Abruzzo.

2. La regione riconosce al Concorso internazionale di canto «Maria Caniglia», pertanto, un'alta valenza artistica, culturale e turistica che necessita di un adeguato sostegno economico per garantire il futuro e la continuità del concorso.

Art. 2.
Partecipazione della regione

1. Per le finalità di cui all'art. 1, la regione partecipa all'organizzazione del Concorso internazionale «Maria Caniglia» attraverso la concessione all'Associazione «Maria Caniglia onlus» di un finanziamento di euro 30.000,00 per il triennio 2023/2025.

Art. 3.
Disposizioni finanziarie


1. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni della presente legge si fa fronte con le risorse di apposito e nuovo capitolo denominato «Concorso internazionale di canto «Maria Caniglia»», istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale di previsione 2023-2025, al Titolo 1 «Spese correnti», Missione 05 «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali», Programma 02 «Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale».

2. Al bilancio regionale di previsione 2023-2025 sono per l'effetto apportate le seguenti variazioni:

a) esercizio 2023, per competenza e cassa:

1) in aumento parte spesa: Titolo 1, Missione 05, Programma 02, nuovo capitolo denominato «Concorso internazionale di canto «Maria Caniglia»», per euro 30.000,00;

2) in diminuzione parte spesa: Titolo 1, Missione 01, Programma 04, capitolo 321821.2, per euro 30.000,00;



b) esercizio 2024, per sola competenza:

1) in aumento parte spesa: Titolo 1, Missione 05, Programma 02, nuovo capitolo denominato «Concorso internazionale di canto “Maria Caniglia”», per euro 30.000,00;

2) in diminuzione parte spesa: Titolo 1, Missione 20, Programma 03, per euro 30.000,00;

c) esercizio 2025, per sola competenza:

1) in aumento parte spesa: Titolo 1, Missione 05, Programma 02, nuovo capitolo denominato «Concorso Internazionale di canto “Maria Caniglia”», per euro 30.000,00;

2) in diminuzione parte spesa: Titolo 1, Missione 20, Programma 03, per euro 30.000,00.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 90/3 del 30 maggio 2023, ha approvato la presente legge.

Il presidente: SOSPURI

23R00427

LEGGE REGIONALE 10 luglio 2023, n. 30.

Riconoscimento e valorizzazione delle scuole di educazione musicale.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 28 - Ordinario del 12 luglio 2023)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
ATTO DI PROMULGAZIONE N. 30

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

Visto il verbale del Consiglio Regionale n. 91/1 del 27 giugno 2023;

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LEGGE REGIONALE 10 LUGLIO 2023 N. 30

Riconoscimento e valorizzazione delle scuole di educazione musicale

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Il Presidente: MARSILIO

**Riconoscimento e valorizzazione
delle scuole di educazione musicale**

Art. 1.

Obiettivi

1. La Regione Abruzzo, riconoscendo la musica quale strumento di formazione culturale, di aggregazione sociale e inclusione, di espressione artistica e di sviluppo economico capace di concorrere alla crescita delle persone e delle comunità, favorisce l'alfabetizzazione, la pratica e l'educazione musicale.

Art. 2.

Riconoscimento e valorizzazione delle attività di educazione musicale

1. La Regione, al fine di stimolare il processo di sviluppo e di rafforzamento del sistema educativo musicale regionale, riconosce e valorizza le scuole e gli organismi specializzati nella organizzazione e gestione dell'attività di didattica e pratica musicale presenti sul territorio regionale.

Art. 3.

Registro regionale delle scuole di educazione musicale

1. Al fine di offrire riferimenti certi e qualificati alle istituzioni scolastiche, agli operatori del settore, alle famiglie e a tutti i soggetti interessati, presso il Dipartimento regionale competente in materia di cultura è istituito il registro regionale delle scuole di educazione musicale.

2. Possono presentare domanda per ottenere il riconoscimento regionale e l'iscrizione al registro regionale delle scuole di educazione musicale, secondo le modalità ed i criteri stabiliti nella deliberazione di cui al comma 3:

a) le imprese culturali e creative di cui all'art. 1, comma 57, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), le associazioni, le fondazioni, le cooperative, i consorzi tra enti pubblici, i consorzi privati con attività esterna ed altri enti pubblici e privati che operano nel settore musicale;

b) le scuole civiche comunali;

c) scuole private con qualunque forma giuridica.

3. Entro sessanta giorni dalla data di approvazione della presente legge, la Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce:

a) le modalità di funzionamento e gestione del registro regionale delle scuole di educazione musicale;

b) le modalità e i termini per la presentazione delle domande di riconoscimento al fine dell'iscrizione nel registro regionale delle scuole di educazione musicale;

c) i criteri e i requisiti necessari per l'ottenimento del riconoscimento regionale, con particolare riguardo:

1) all'organizzazione interna, ai requisiti professionali e all'esperienza didattica e musicale del corpo docente;



2) alle caratteristiche dei corsi ed alle modalità di svolgimento delle lezioni, che devono essere attivati con abitudine al fine di assicurare continuità didattica ed un rapporto continuativo e costante con gli allievi, con esclusione di lezioni private occasionali di singoli docenti;

3) alla dotazione strumentale da mettere a disposizione degli allievi;

4) all' idoneità dei locali allo svolgimento delle attività formative ed al rispetto della normativa in materia.

Art. 4.

Invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 91/1 del 27 giugno 2023, ha approvato la presente legge.

Il Presidente: SOSPURI

23R00428

REGIONE SICILIA

LEGGE 20 ottobre 2023, n. 22.

Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. D.F.B. 2023. Mese di febbraio.

(Pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (Parte I) - n. 45 del 27 ottobre 2023 - n. 37)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118

1. Ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifica-

zioni è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio della Regione derivanti da acquisizioni di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa per il valore complessivo di euro 14.530,40 di cui all'allegato 1 alla presente legge.

Art. 2.

Coperture finanziarie

1. All'onere di cui all'art. 1 di euro 14.530,40 si provvede nell'esercizio finanziario 2023 mediante:

a) riduzione della Missione 20, programma 3, capitolo 215780 (fondo ex art. 73, lettera e) del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni) per euro 10.882,40;

b) utilizzo delle risorse di competenza 2023, di cui alla Missione 5, programma 2, capitolo 376598 (servizi sanitari per l'attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (spese obbligatorie) (parte cap. 376513)) per euro 3.648,00.

Art. 3.

Disposizioni finanziarie

1. Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2023 sono introdotte le variazioni per competenza e cassa di cui all'allegato 1 discendenti dall'applicazione dell'art. 1 e dell'art. 2 per i capitoli indicati rispettivamente nelle colonne A e D e gli importi indicati rispettivamente nelle colonne C ed E.

2. All'adozione dei provvedimenti di spesa dei debiti fuori bilancio riconosciuti con la presente legge provvedono le strutture regionali competenti nell'ambito delle specifiche dotazioni finanziarie iscritte, a valere sull'esercizio finanziario 2023, nelle rispettive missioni e programmi di spesa, a seguito delle variazioni di bilancio di cui alla presente legge.

Art. 4.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 20 ottobre 2023

SCHIFANI

Assessore regionale per l'economia: FALCONE



Allegato 1


Debiti fuori bilancio Febbraio 2023 - Lettera E

Cod_Assessorato	Cod_Dipartimento	Partita debitoria n. scheda	Creditore	CODICE FISCALE/Partita IVA	Oggetto della spesa	Documento comprovante il credito (n. sentenza, ordinamento o/o ordine contabile, ecc.)	Tipologia debito fuori bilancio di cui all'art.73 del D.Lgs. N.118/2011	TIPOLOGIA IMPORITO	Mis.	Progr.	Capitolo su cui è iscritto il debito (A)	Art. (B)	Importo Debito (C)	Mis.	Progr.	capitolo per la copertura del debito (D)	Importo copertura debito (E)
Bene Culturali e dell'Identità Siciliana	2 Dipartimento dei beni culturali e dell'Identità Siciliana	3 Totale	3 Dott. D'Acia Mario	05786879050610163	Sorveglianza sanitaria presso Soprintendenza BICC di Ragusa	Fattura n. 246/2022	Serie capitale	5	2	376398		3.648,00	5	2	376398	3.648,00	
Bene Culturali e dell'Identità Siciliana	2 Dipartimento dei beni culturali e dell'Identità Siciliana	3 Totale										8.198,40	20	3	215780	8.198,40	
Bene Culturali e dell'Identità Siciliana	2 Dipartimento dei beni culturali e dell'Identità Siciliana	3 Totale										11.846,40				11.846,40	
Bene Culturali e dell'Identità Siciliana	2 Dipartimento dei beni culturali e dell'Identità Siciliana	3 Totale										11.846,40				11.846,40	
4 Energia	2 Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti	6 Totale	6 Regalleria e servizi di Iloberto Salvatore	RBS3Y770L0403511	Sanificazione per Covid-19 dell'Invaso di Iloberto	ordine prov. 7225 del 18/02/2021	Lettera e)	9	4	242334		2.684,00	20	3	215780	2.684,00	
5 Energia	2 Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti	6 Totale										2.684,00				2.684,00	
5 Energia	2 Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti	6 Totale										2.684,00				2.684,00	
Totale complessivo DFB mese di Febbraio 2023 - Lettera "E"																	
												14.530,40				14.530,40	

Visto: SCHIFANI

(Omissis).

23R00538



LEGGE 20 ottobre 2023, n. 23.

Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. D.F.B. 2023. Mese di aprile.

*(Pubblicata nel Supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (p. I) n. 45 del 27 ottobre 2023)*

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118

1. Ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio della Regione derivanti da acquisizioni di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa per il valore complessivo di euro 45.670,00 di cui all'allegato 1 alla presente legge.

Art. 2.

Coperture finanziarie

1. All'onere di cui all'art. 1 pari a euro 45.670,00 si provvede, nell'esercizio finanziario 2023, mediante corrispondente riduzione delle disponibilità della missione 20, programma 3, capitolo 215780 (Fondo ex art. 73, lettera e), del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni).

Art. 3.

Disposizioni finanziarie

1. Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2023 sono introdotte le variazioni per competenza e cassa di cui all'allegato 1 discendenti dall'applicazione dell'art. 1 e dell'art. 2 per i capitoli indicati rispettivamente nelle colonne A e D e gli importi indicati rispettivamente nelle colonne C ed E.

2. All'adozione dei provvedimenti di spesa dei debiti fuori bilancio riconosciuti con la presente legge provvedono le strutture regionali competenti nell'ambito delle specifiche dotazioni finanziarie iscritte, a valere sull'esercizio finanziario 2023, nelle rispettive missioni e programmi di spesa, a seguito delle variazioni di bilancio di cui alla presente legge.

Art. 4.

Norma finale


I. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 20 ottobre 2023

SCHIFANI

Assessore regionale per l'economia
FALCONE



ALLEGATO I

Debiti fuori bilancio Aprile 2023 - Lettera E

Cod. Assessorato	Cod. Dipartimento	Partita debitoria, n. scheda	Creditore	CODICE FISCALE/Partita IVA	Oggetto della spesa	Documento comprovante il credito (i.e. sentenza, ordinari, contratti o/o ordine forniture, ecc.)	Tipologia debito (art. 223 del D.Lgs. N.118/2011 lettera e)	TIPOLOGIA IMPORTO	Mis.	Progr.	Capitolo su cui è iscritto il debito (A)	Art. (B)	Importo Debito (C)	Mis.	Progr.	capitolo per la copertura del debito (D)	Importo copertura del debito (E)
			28 Comune di Catania	9100037008671	TARI	02/2023/2022	lettere e)	TARI	20	3	107204	(voce)	46.670,00	20	3	215780	46.670,00
1 Presidenza	2 Segreteria generale	28 Totale											46.670,00				46.670,00
1 Presidenza	2 Segreteria generale												46.670,00				46.670,00
1 Presidenza Totale	2 Segreteria generale Totale												46.670,00				46.670,00
Totale complessivo DFB mese di Aprile 2023 - Lettera "E"																	

(Omissis).


Visto: SCHIFANI

23R00539

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2024-GUG-007) Roma, 2024 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE

 DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
 validi a partire dal 1° GENNAIO 2024**

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52) *	- annuale €	438,00
		- semestrale €	239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale €	68,00
		- semestrale €	43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale €	168,00
		- semestrale €	91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale €	65,00
		- semestrale €	40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale €	167,00
		- semestrale €	90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale €	819,00
		- semestrale €	431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale €	86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale €	55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€	180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore


Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 2 4 0 2 2 4 *

€ 3,00

